

282.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDI

DEL PRESIDENTE PERTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedo	17461	RICCIO, Relatore	17464, 17465 17467, 17468, 17469, 17471 19474, 17476, 17480, 17484 17486, 17488, 17491, 17501
Disegni di legge:		TUCCARI <i>laureato</i>	17470, 17473, 17484, 17486
(Approvazione in Commissione) . . .	17503	Proposta di legge costituzionale (Svolgimento)	17462
(Deferimento a Commissione) . . .	17482, 17504	Proposte di legge:	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		(Annunzio)	17461
Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (Approvato dal Senato) (1249)	17462	(Approvazione in Commissione) . . .	17503
PRESIDENTE	17462	(Deferimento a Commissione)	17482
BIGNARDI <i>Liberali</i>	17463	(Ritiro)	17504
BOIARDI <i>Comuni</i>	17474	Proposte di legge (Svolgimento):	
CAMBA <i>Liberali</i>	17497	PRESIDENTE	17461
D'ALESSIO <i>Comuni</i>	17494	BIGNARDI	17462
GIOMO	17465, 17468, 17474, 17478 17483, 17486, 17487, 17488	CAVALLARI	17461
LATTANZI <i>Comuni</i>	17464, 17466, 17469 17471, 17476, 17487, 17491	NATALI, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	17461, 17462
LUZZATTO <i>Comuni</i>	17500, 17503	Proposta di inchiesta parlamentare (Svolgimento)	17462
MALAGUGINI <i>Comuni</i>	17463, 17467 17489, 17497, 17502	Interrogazioni e mozione (Annunzio)	17505
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	17463 17465, 17466, 17467, 17469 17472, 17474, 17481, 17485 17486, 17488, 17492, 17502	Sostituzione di deputati	17487
		Sui lavori della Camera:	
		PRESIDENTE	17504, 17505
		ANDREOTTI	17505
		BARCA	17504
		Votazioni segrete	17492, 17494
		Ordine del giorno delle sedute di domani . .	17505

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

TERRAROLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Galloni.

(È concesso).

**Annunzio
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

POLOTTI ed altri: « Estensione ai titolari di pensione sociale istituita con legge 30 aprile 1969, n. 153, delle norme riguardanti l'assistenza sanitaria e l'adeguamento al costo della vita » (2501).

Sarà stampata e distribuita. Poiché essa importa onere finanziario, sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

**Svolgimento
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di alcune proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Cavallari, Senese, Girardin, Ianniello:

« Sistemazione degli incaricati e degli addetti alla scritturazione presso l'amministrazione degli archivi notarili » (889).

L'onorevole Cavallari ha facoltà di svolgerla.

CAVALLARI. Devo innanzitutto esprimere la mia gratitudine alla Presidenza per il fatto di trovare iscritta all'ordine del giorno per lo svolgimento la proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare insieme con altri colleghi.

Mentre per il merito della questione mi rimetto alla relazione scritta, vorrei chiederle, signor Presidente, se questa procedura di

iscrizione all'ordine del giorno dello svolgimento di proposte di legge abbia ancora un senso, dal momento che rilevo, dall'ordine del giorno completo nel quale figurano tutte le proposte di legge, che quella n. 32 è ancora in attesa di svolgimento, mentre risultano svolte proposte che recano un numero superiore al 2000.

È ovvio che qui concorre un modo particolare di pressione per ottenere che certe proposte di legge siano iscritte all'ordine del giorno e vorrei chiedere pertanto se esista una procedura definita per cui tutti i presentatori di proposte di legge siano posti sullo stesso piano e lo svolgimento sia iscritto all'ordine del giorno secondo il numero attribuito e la data nella quale sono pervenute alla Presidenza. In un paese che, secondo taluni critici, sarebbe una Repubblica fondata, oltre che sul lavoro, sulle raccomandazioni, non vorremmo che anche lo svolgimento delle proposte di legge fosse regolato a seconda delle raccomandazioni di qualche collega.

Ci auguriamo pertanto che le varie proposte di legge (anche le altre presentate da chi ha l'onore di parlare) siano inserite all'ordine del giorno in base al numero loro assegnato.

Oltre che la presa in considerazione della proposta di legge, chiedo l'urgenza, in considerazione del fatto che essa porta la data del 23 gennaio 1969 e risale quindi a circa un anno e mezzo fa.

PRESIDENTE. Desidero farle presente, onorevole Cavallari, che il sistema di svolgimento delle proposte di legge da lei auspicato, quello basato sul rigido rispetto dell'ordine di presentazione, è difficilmente attuabile, per un complesso di ragioni che ella certamente ben conosce.

Fatta questa precisazione, domando al Governo se abbia dichiarazioni da fare.

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Cavallari.

(È approvata).

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Segue la proposta di legge di iniziativa del deputato Bignardi:

« Istituzione della provincia di Rimini » (2412).

L'onorevole Bignardi ha facoltà di svolgerla.

BIGNARDI. La proposta riprende nella sostanza un'analoga iniziativa del gruppo liberale. Fin dal 1957, infatti, il collega Marzotto presentò una proposta di legge riguardante appunto l'istituzione della provincia di Rimini.

Per le ragioni che confortano la proposta stessa mi rimetto alla relazione scritta. Sono ragioni di carattere storico, economico, ragioni che afferiscono alla singolare situazione di un territorio che comunemente si chiama il Riminese e che in sostanza è diviso in due parti, una delle quali ricade nella provincia di Forlì, mentre l'altra ricade nella provincia di Pesaro, ma costituisce una unità geografica ed economica che comunemente si riconosce, come ho detto, nel nome di Riminese.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

NATALI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Bignardi.

(E approvata).

La Camera accorda altresì la presa in considerazione alle seguenti proposte di legge, per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

MENICACCI: « Istituzione della provincia di Rimini » (2468);

CERUTI: « Soppressione dell'articolo 80 del testo unico delle disposizioni concernenti gli stipendi ed assegni fissi per il regio esercito approvato con regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 » (1027);

BEMPORAD, NICOLAZZI, MORO DINO: « Stato giuridico ed economico degli aiutanti tecnici dei licei statali classici e scientifici » (1111).

Svolgimento di una proposta di legge costituzionale.

La Camera accorda la presa in considerazione alla seguente proposta di legge costituzionale, per la quale i presentatori si rimettono

alla relazione scritta e alla quale il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

FRANCHI e ALFANO: « Modifica dell'articolo 133 della Costituzione, in materia di circoscrizioni provinciali e di istituzione di nuove province » (1873).

Svolgimento di una proposta di inchiesta parlamentare.

La Camera accorda la presa in considerazione alla seguente proposta di inchiesta parlamentare, per la quale i presentatori si rimettono alla relazione scritta e alla quale il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

PASSONI, BOIARDI, GRANZOTTO, CERAVOLO DOMENICO, LUZZATTO, LATTANZI, CARRARA SUTOUR, LIBERTINI, ALINI, AMODEI, AVOLIO, BASSO, CACCIATORE, CANESTRI, CECATI, GATTO, LAMI, MAZZOLA, MINASI, PIGNI, SANNA, VECCHIETTI e ZUCCHINI: « Inchiesta parlamentare sull'esportazione di capitali » (2163).

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (approvato dal Senato) (1249).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

Come la Camera ricorda, nella seduta di lunedì scorso è stata chiusa la discussione generale ed hanno replicato il relatore ed il ministro.

Passiamo all'unico ordine del giorno presentato:

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 1249 portante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo, nel testo approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 21 marzo 1969, contiene, al titolo I, le disposizioni intese a disciplinare l'esercizio del referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione;

rilevato che siffatto referendum, come risulta dalla stessa relazione della I Commissione permanente, « ha valore di un necessario concorso nella formazione dell'atto legislativo » e cioè della legge costituzionale;

ritenuto che, pertanto, le precitate norme del titolo I del disegno di legge in esame costituiscono esse stesse materia di una legge costituzionale, da approvarsi con la procedura aggravata di cui all'articolo 138, primo comma, della Costituzione;

che uguale natura hanno le disposizioni del titolo III, per la parte disciplinante il *referendum* previsto dall'articolo 132, primo comma, della Costituzione,

delibera

di fare luogo a prima deliberazione, a sensi dell'articolo 138 della Costituzione e dell'articolo 107 del Regolamento della Camera.

Malagugini, Caruso, Ingrao, Guidi, Spagnoli, Scaini, Pochetti, Benedetti, Tuccari, Gullo, Scotoni, Coccia, Fregonese, Assante, Macaluso, Sabadini.

Qual è il parere del Governo ?

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Credo, signor Presidente, di non dover aggiungere ragioni a quelle brevemente ed estemporaneamente espresse nel mio intervento di ieri. Ho detto allora e ripeto adesso che se il Costituente avesse voluto regolare materia costituzionale l'avrebbe fatto direttamente. L'onorevole Spagnoli, che ha svolto l'ordine del giorno in questione, ha citato l'avvenuta regolamentazione con legge costituzionale della materia relativa alla Corte costituzionale. Voglio rilevare che quella citazione è proprio contro la sua tesi. Infatti, noi abbiamo, sì, regolato con legge costituzionale la materia relativa alla Corte costituzionale, ma ciò in relazione all'articolo 137 della Costituzione che al primo comma recita: « Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte ». Cioè l'abbiamo fatto proprio per un preciso rinvio della Costituzione a una legge costituzionale; e questo è un argomento che non dico ogni giurista, ma ogni lettore di leggi sa che gioca contro la tesi dell'onorevole Spagnoli, perché se la Costituzione, quando ha richiesto una legge costituzionale, per certi adempimenti lo ha indicato espressamente, ciò vuol dire che quando ciò non è avvenuto la legge deve essere ordinaria.

Per queste ragioni, che mi pare superfluo diffondermi ad illustrare, dichiaro di non poter accettare l'ordine del giorno Malagugini ed altri.

PRESIDENTE. Onorevole Malagugini, insiste a che il suo ordine del giorno sia posto in votazione ?

MALAGUGINI. Insisto, signor Presidente.

BIGNARDI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIGNARDI. Non capita spesso, a noi liberali, di essere del medesimo avviso dei colleghi comunisti; in questa occasione, però, ci pare che le osservazioni e i rilievi formulati nell'ordine del giorno siano ineccepibili dal punto di vista della corretta applicazione della Carta costituzionale.

Per questi motivi daremo voto favorevole all'ordine del giorno Malagugini ed altri.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Malagugini, non accettato dal Governo.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

Passiamo all'esame degli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione. Si dia lettura degli articoli 1 e 2 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

TERRAROLI, Segretario, legge:

ART. 1.

Quando le Camere abbiano approvato una legge di revisione della Costituzione o altra legge costituzionale, i rispettivi Presidenti ne danno comunicazione al Governo indicando se l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma o con quella prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione.

(È approvato).

ART. 2.

La promulgazione delle leggi costituzionali, approvate con la maggioranza prevista dal terzo comma dell'articolo 138 della Costituzione, è espressa con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, in seconda votazione e con la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Assemblea, hanno approvato.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MAGGIO 1970

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 3.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Qualora l'approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell'articolo 138 della Costituzione, il Ministro di grazia e giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* con il titolo " Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera ", completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al *referendum* popolare.

La legge di cui al comma precedente è inserita nella *Gazzetta Ufficiale* a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: Gazzetta Ufficiale, *aggiungere le parole:* distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

3. 1. Boiardi, Granzotto, Lattanzi, Carrara Soutour, Mazzola, Luzzatto.

Sopprimere il secondo comma.

3. 2. Boiardi, Granzotto, Lattanzi, Carrara Soutour, Mazzola, Luzzatto.

LATTANZI. Rinunciamo a svolgerli.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione ?

RICCIO, *Relatore*. La Commissione ritiene, signor Presidente, che gli emendamenti in questione siano inutili. È chiaro, infatti, il primo comma dell'articolo 3, ove si dice che la pubblicazione deve essere preceduta dall'avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al *referendum* popolare. Con questo avvertimento, mi pare che non ci sia bisogno di altro.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Lattanzi, mantiene gli emendamenti Boiardi 3. 1 e 3. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

LATTANZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Boiardi 3. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Boiardi 3. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« La richiesta di *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione della Costituzione o della legge costituzionale che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte delle Camere, la data e il numero della *Gazzetta Ufficiale* nella quale essa è stata pubblicata.

La predetta richiesta deve pervenire alla cancelleria della Corte di cassazione entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 3 ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

Ogni richiesta di *referendum* di cui all'articolo 138 della Costituzione non può concer-

nere più di una legge di revisione della Costituzione o più di una legge costituzionale.

4. 1. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

GIOMO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. L'emendamento che noi proponiamo è volto a precisare che ogni *referendum* costituzionale non può riguardare che una sola legge di revisione della Costituzione o legge costituzionale. L'importanza che rivestono le norme costituzionali porta come conseguenza che coloro che con il voto devono esprimere la loro volontà su eventuali modifiche della nostra Carta costituzionale devono avere idee chiare ed essere ben consapevoli delle innovazioni su cui sono chiamati a pronunciarsi. Una tale chiarezza e consapevolezza verrebbero a mancare in molti ove il *referendum* potesse riguardare più di una legge di revisione della Costituzione o legge costituzionale. In tale ragione trova giustificazione l'emendamento da noi proposto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento all'articolo 4?

RICCIO, *Relatore*. Il parere è contrario, signor Presidente: dall'articolo 4 già risulta che la richiesta di *referendum* non può che riferirsi ad una legge sola; infatti nell'articolo si dice: « deve altresì citare la data della sua approvazione ecc., la data e il numero della *Gazzetta ufficiale* nella quale essa è stata pubblicata ». Quell'« essa » non può che riferirsi ad una legge sola, per cui l'emendamento è superfluo.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Alesi 4. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò immediatamente in votazione.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Quando entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione prevista dall'articolo 3 non sia stata avanzata domanda di *referendum*, il Presidente della Repubblica provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente:

» La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, hanno approvato;

Nessuna richiesta di *referendum* costituzionale è stata presentata;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

La promulgazione deve avvenire entro un mese dalla scadenza del termine indicato nel primo comma ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 6.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Qualora la richiesta prevista dall'articolo 5 sia effettuata da membri di una delle Camere in numero non inferiore ad un quinto dei componenti della Camera stessa, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dalla segreteria della Camera cui appartengono, la quale attesta al tempo stesso che essi sono parlamentari in carica. Non è necessaria alcuna altra documentazione.

Alla richiesta deve accompagnarsi la designazione di tre delegati, scelti tra i richiedenti, a cura dei quali la richiesta è depositata presso la cancelleria della Corte di cassazione.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito è avvenuto e contenente dichiarazione o elezione di domicilio in Roma da parte dei presentatori.

Il verbale è redatto in duplice originale, con la sottoscrizione dei presentatori e del cancelliere. Un originale è allegato alla richiesta, l'altro viene consegnato ai presentatori a prova dell'avvenuto deposito ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo la parola: delegati, aggiungere le parole: effettivi e tre supplenti.

6. 1. Granzotto, Lattanzi, Boiardi, Carrara Suttour, Mazzola, Luzzatto.

LATTANZI. Lo consideriamo svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento all'articolo 6?

RICCIO, Relatore. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Lattanzi, mantiene l'emendamento Granzotto 6. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LATTANZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto.*)

Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(*È approvato.*)

Si dia lettura dell'articolo 7 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò immediatamente in votazione.

TERRAROLI, Segretario, legge:

« Al fine di raccogliere le firme necessarie a promuovere da almeno 500.000 elettori la richiesta prevista dall'articolo 4, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a dieci, devono presentarsi, muniti di certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Repubblica, alla cancelleria della Corte di cassazione, che ne dà atto con verbale, copia del quale viene rilasciata ai promotori.

Di ciascuna iniziativa è dato annuncio nella *Gazzetta Ufficiale* del giorno successivo a cura dell'Ufficio stesso; in esso vengono riportate le indicazioni prescritte dall'articolo 4.

Per la raccolta delle firme devono essere usati fogli di dimensioni uguali a quelli della carta bollata ciascuno dei quali deve contenere all'inizio di ogni facciata, a stampa o con stampigliatura, la dichiarazione della richiesta del *referendum*, con le indicazioni prescritte dal citato articolo 4.

Successivamente alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'annuncio di cui al primo comma, i fogli previsti dal comma precedente devono essere presentati a cura dei promotori, o di qualsiasi elettore, alle segreterie comunali o alle cancellerie degli uffici giudiziari. Il funzionario preposto agli uffici suddetti appone ai fogli il bollo dell'ufficio, la data e la propria firma e li restituisce ai presentatori entro due giorni dalla presentazione ».

(*È approvato.*)

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 8.

TERRAROLI, Segretario, legge:

« La richiesta di *referendum* viene effettuata con la firma da parte degli elettori dei fogli di cui all'articolo precedente.

Accanto alle firme debbono essere indicati per esteso il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali questi è iscritto.

Le firme stesse debbono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere della pretura o del tribunale nella cui circoscrizione è compreso il comune dove è iscritto, nelle liste elettorali, l'elettore la cui firma è autenticata, ovvero dal giudice conciliatore, o dal segretario di detto comune. L'autenticazione deve

recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

Per le prestazioni del notaio, del cancelliere, del giudice conciliatore e del segretario comunale, sono dovuti gli onorari stabiliti dall'articolo 20, comma quinto, del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dalla tabella *D* allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604.

Alla richiesta di *referendum* debbono essere allegati i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni, ai quali appartengono i sottoscrittori, che ne attestano la iscrizione nelle liste elettorali dei comuni medesimi. I sindaci debbono rilasciare tali certificati entro 48 ore dalla relativa richiesta ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, dopo le parole: legge 8 giugno 1962, n. 604, aggiungere le parole: la relativa spesa è a carico dello Stato.

8. 1. Spagnoli, Assante, Luberti, Malagugini, Coccia, Morvidi, Guidi.

Al sesto comma, dopo le parole: i sindaci debbono rilasciare, aggiungere la parola: gratuitamente.

8. 2. Spagnoli, Assante, Luberti, Malagugini, Coccia, Morvidi, Guidi.

MALAGUGINI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

MALAGUGINI. Sarò brevissimo, signor Presidente, in quanto desidero solo richiamarmi alle argomentazioni che già sono state svolte nel corso della discussione generale dal collega onorevole Spagnoli. In altri termini — mi limito a riassumere i concetti — se con questa legge si vuole garantire l'esercizio di un diritto conferito ai cittadini dalla Costituzione repubblicana, bisogna fare in modo che siffatto esercizio non sia aggravato da oneri di sorta. Ed è abbastanza facile ren-

dersi conto che il fatto stesso di dover procedere alla raccolta di un numero di firme così cospicuo, come quello preteso dalla Costituzione, e tutta la successiva serie di adempimenti che sono necessari possono comportare un onere il quale, oltre a quelli di carattere organizzativo puro e semplice, verrebbe ad incidere duramente sulla possibilità di esercizio del diritto medesimo. Ecco perché, mentre la norma nel testo proposto dal Governo e dalla maggioranza si limita a stabilire la misura degli onorari che sono dovuti al notaio, al cancelliere, al giudice conciliatore, al segretario comunale per le operazioni di loro rispettiva competenza, noi riteniamo doveroso proporre una gratuità sostanziale di siffatte operazioni per coloro che le richiedono. Per questo noi abbiamo presentato l'emendamento Spagnoli 8. 1, in base al quale le spese di questo tipo sono a carico dello Stato. Parimenti noi chiediamo — con l'altro emendamento Spagnoli 8. 2 — che siano gratuitamente rilasciati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali da parte dei sindaci dei singoli comuni. Si tratta cioè di un complesso di misure di scarsa incidenza finanziaria per quanto riguarda lo Stato senza le quali viceversa potrebbe essere seriamente ostacolato l'esercizio del diritto da parte dei cittadini.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

RICCIO, Relatore. Sono contrario al primo emendamento per le ragioni di merito che ho già illustrato nella relazione. Sono contrario poi al secondo emendamento perché inutile, dato che i certificati elettorali sono già rilasciati gratuitamente.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Sono contrario ad entrambi gli emendamenti per le stesse ragioni manifestate dal relatore. Per quanto riguarda il primo emendamento, debbo però aggiungere, che, tra l'altro, l'indicazione « la relativa spesa è a carico dello Stato » sarebbe talmente generica da non consentire di tradurla poi, volta per volta, in una misura concreta.

PRESIDENTE. Onorevole Malagugini, mantiene gli emendamenti Spagnoli 8. 1 e 8. 2, dei quali ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MALAGUGINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli 8. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Spagnoli 8. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Il deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione di tutti i fogli contenenti le firme e dei certificati elettorali dei sottoscrittori vale come richiesta ai sensi dell'articolo 4. Esso deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta.

Del deposito, a cura del cancelliere, si dà atto mediante processo verbale, con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma sostituire le parole: delle firme che, *con le parole:* degli elettori che con la propria firma.

9. 1. Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.

Al primo comma aggiungere in fine le parole: attestando sotto la propria responsabilità l'assenza di ogni duplicazione di firme.

9. 2. Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.

GIOMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. La ragione dell'emendamento Alesi 9. 1. è evidente. Questo emendamento tende a migliorare il testo dell'articolo. Infatti ciò che è importante non è il numero delle firme ma il numero degli elettori che hanno firmato. La Costituzione parla di 500 mila elettori, non di 500 mila firme. L'emendamento tende appunto ad adeguare il testo dell'articolo 9 allo spirito e alla lettera della Costituzione.

Per quanto poi riguarda l'emendamento Alesi 9. 2, con il quale vogliamo aggiungere alla fine del primo comma le parole « attestando sotto la propria responsabilità l'assenza di ogni duplicazione di firme », bisogna dire che anche questo emendamento è dettato da una esigenza di chiarezza. I promotori del *referendum* svolgono un compito molto importante e delicato nella fase della raccolta delle firme. Il raggiungimento o meno del numero delle firme necessarie perché si giunga alla indizione del *referendum* ha valore in ogni caso, per cui la dichiarazione non rispondente a verità non può essere priva di responsabilità date le gravi conseguenze che provocherebbe in un caso o nell'altro.

Innanzitutto sarebbe incostituzionale e antidemocratico imporre un *referendum* che in pratica nessuno vuole, denunciando firme superiori al numero di elettori realmente sottoscrittori. In questa maniera si metterebbe in crisi l'istituto del *referendum* — che già solleva tante perplessità — appena si scoprisse l'impossibilità di controllare l'attendibilità del numero delle firme e la corrispondenza alla reale volontà degli elettori. Infatti questo procurerebbe un inutile, grave dispendio di denaro per l'indizione del *referendum*, al fine di pervenire alle stesse conclusioni che si sarebbero raggiunte in sede di controllo delle firme.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 9 ?

RICCIO, *Relatore*. Il parere del relatore è contrario all'uno e all'altro emendamento. È chiaro che in sede di controllo sull'ammissibilità della richiesta di *referendum* si devono vedere le firme, le quali, se sono autenticate, devono essere quelle di ciascun firmatario. L'emendamento è quindi perfettamente inutile.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Per le stesse ragioni esposte dal relatore, esprimo parere contrario. Aggiungo questa annotazione: che è evidente che non possono esservi equivoci, perché le firme corrispondono agli elettori e, se ci fossero firme duplicate, queste evidentemente sarebbero nulle.

PRESIDENTE. Onorevole Giomo, mantiene gli emendamenti Alesi 9. 1 e 9. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alesi 9. 1.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Alesi 9. 2.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 10.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Al fine di promuovere la richiesta di cui all'articolo 4 da parte di cinque consigli regionali, il consiglio regionale che intende assumere l'iniziativa deve adottare apposita deliberazione.

La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione, e deve contenere l'indicazione della legge costituzionale nei confronti della quale si vuole promuovere il *referendum*, con gli elementi di identificazione stabiliti nell'articolo 4.

Quando abbia approvato tale deliberazione, il consiglio stesso procede alla designazione tra i suoi membri di un delegato effettivo e di uno supplente agli effetti stabiliti nella presente legge.

Tali deliberazioni sono comunicate, a cura della segreteria del consiglio che per primo le ha approvate, ai consigli regionali di tutte le altre regioni della Repubblica, con l'invito, ove adottino uguale deliberazione, a darne notizia al consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi dia seguito.

Le segreterie dei consigli regionali che abbiano adottato tale deliberazione e abbiano nominato i propri delegati ne danno comunicazione alla segreteria del consiglio che ha preso l'iniziativa, perché vi sia dato seguito ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sopprimere le parole: con il voto delle maggioranze dei consiglieri assegnati alla regione.

10. 1. **Carrara Sutour, Mazzola, Lattanzi, Boiardi, Granzotto, Luzzatto.**

LATTANZI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATTANZI. Solo poche parole, giacché il senso dell'emendamento appare chiaro. Si vuol sopprimere la frase: « con il voto delle maggioranze dei consiglieri assegnati alla regione », sicché il testo rimarrebbe: « La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal Consiglio regionale.... », senza che debba esservi la maggioranza qualificata richiesta nel testo del disegno di legge. Questo per non costringere più di quanto non lo sia già il diritto di *referendum* nella gabbia di una serie di limiti: fra l'altro, quello della maggioranza qualificata nei consigli regionali.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

RICCIO, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario. Mi sembra indispensabile, proprio per la serietà del *referendum* il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Parere contrario.

PRESIDENTE. Onorevole Lattanzi, mantiene l'emendamento Carrara Sutour 10. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LATTANZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 11 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò immediatamente in votazione.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« I delegati di non meno di cinque consigli regionali, che abbiano approvato identica deliberazione, redigono o sottoscrivono l'atto di richiesta, e lo presentano personalmente, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, alla cancelleria della Corte di cassazione, unitamente alle copie autentiche delle deliberazioni di richiesta di *referendum* e di nomina di delegati approvate da ciascun consiglio regionale.

Del deposito si dà atto in processo verbale con le modalità stabilite dal terzo e dal quarto comma dell'articolo 6. Esso viene redatto in sei o più originali, in modo che un originale possa essere consegnato al delegato di ciascun consiglio regionale ».

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 12.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Presso la Corte di cassazione è costituito un Ufficio centrale per il *referendum*, composto di tutti i presidenti titolari di sezione della Corte di cassazione e presieduto dal più anziano tra essi.

L'Ufficio centrale per il *referendum* verifica che la richiesta di *referendum* sia conforme alle norme dell'articolo 138 della Costituzione e della legge:

L'Ufficio centrale decide, con ordinanza, sulla legittimità della richiesta entro 30 giorni dalla sua presentazione. Esso contesta, entro lo stesso termine, ai presentatori le eventuali irregolarità. Se, in base alle deduzioni dei presentatori da depositarsi entro 5 giorni, l'Ufficio ritiene legittima la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni, i presentatori possono dichiarare all'Ufficio che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine massimo di venti giorni dalla data dell'ordinanza. Entro le successive 48 ore l'Ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla legittimità della richiesta.

Per la validità delle operazioni dell'Ufficio centrale per il *referendum* basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno la qualità per intervenire ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, che sostituisce gli emendamenti Spagnoli 12. 1, 12. 2, 12. 3 e 12. 4:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

L'ufficio centrale certifica la regolarità delle richieste entro trenta giorni dalla sua presentazione. Esso contesta entro lo stesso termine ai presentatori le eventuali irregolarità. Se in base alle deduzioni dei presentatori, da depositarsi entro 5 giorni, l'ufficio ritiene regolare la richiesta, la ammette. Entro lo stesso termine di 5 giorni i presentatori possono dichiarare che essi intendono sanare le irregolarità contestate, ma debbono provvedervi entro il termine perentorio di trenta giorni.

Entro le successive 48 ore l'ufficio centrale si pronuncia definitivamente sulla regolarità della richiesta.

Barca, Tuccari, Malagugini, Levi Arian Gorgina, Bardelli, Giannantoni, Morvidi, Terraroli, Coccia.

TUCCARI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Signor Presidente, questo emendamento è stato presentato evidentemente per amore di precisione, perché riteniamo che debbano esser chiamate con il loro giusto e vero nome le operazioni, gli interventi (in questo caso della Corte di cassazione), per evitare che da imprecisioni sorgano questioni politiche.

Infatti, nel sistema delle leggi, e giustamente, tutte le volte che si vuole sottoporre l'esistenza o meno di determinati presupposti per la legittimità del *referendum* alla valutazione di un organo di controllo, si assegna questa funzione alla Corte costituzionale; e, dall'esito positivo o negativo di questa valutazione di legittimità, scaturisce poi una pronuncia sulla ammissibilità della proposta di *referendum*. Qui, invece, ci troviamo in una situazione assolutamente diversa. Ci troviamo, infatti, di fronte alla necessità di verificare la regolarità di determinati requisiti; ci trovia-

mo, cioè, non di fronte ad una operazione di controllo di legittimità e, quindi, ad un giudizio, ma ad una verifica, cioè, ad una operazione che ha un carattere essenzialmente e squisitamente amministrativo.

L'articolo 138 della Costituzione prevede appunto che debbano essere presenti alcuni di questi requisiti che sono indicati tassativamente. Il fatto che il *referendum* debba essere richiesto entro tre mesi dalla pubblicazione delle leggi di revisione costituzionale, il fatto che esso debba essere richiesto o da un quinto dei membri di una Camera, o da 500 mila elettori o da cinque consigli regionali dimostra quanto ho detto. Quindi, l'intervento della Corte di cassazione che viene richiesto, è un intervento di verifica della regolarità di queste operazioni e della presenza dei requisiti richiesti, e non attiene, invece, ad un controllo di legittimità.

D'altronde, che sia così - vorrei dirlo per tranquillizzare i colleghi della maggioranza - risulta anche dal fatto che il primo disegno di legge di attuazione del *referendum*, presentato dall'onorevole De Gasperi nella prima legislatura, definiva in tal modo queste operazioni; infatti, in quel disegno di legge si parlava espressamente di una verifica della regolarità dei requisiti in base ai quali il *referendum* doveva aver corso.

Affidare alla Corte di cassazione, sia pure in modo improprio, un giudizio di legittimità in questa materia, significherebbe porsi al di fuori del sistema della nostra Costituzione al di fuori, in particolare, del sistema che noi intendiamo realizzare con la legge sull'attuazione del *referendum*.

Questi i motivi che ci hanno indotto a presentare il nostro emendamento che, per la sua reale essenza politica, affidiamo alla valutazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma, sostituire le parole: trenta giorni, con le parole: tre giorni.

12. 5. Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola, Granzotto, Boiardi, Luzzatto.

L'onorevole Lattanzi ha facoltà di svolgerlo.

LATTANZI. Signor Presidente, per connessione di materia, chiedo di svolgere, contemporaneamente al mio emendamento 12. 5,

anche gli emendamenti Boiardi 15. 4 e Granzotto 15. 5, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi dei seguenti emendamenti presentati all'articolo 15:

Al primo comma, sostituire le parole: sessanta giorni, con le parole: sette giorni.

15. 4. Boiardi, Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola, Luzzatto.

Al secondo comma, sostituire le parole: tra il 50° e il 70° giorno, con le parole: tra il 35° e il 50° giorno.

15. 5. Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola, Boiardi, Luzzatto.

L'onorevole Lattanzi ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

LATTANZI. Signor Presidente, questi tre emendamenti hanno una stessa logica e seguono uno stesso filo conduttore. Si tratta, infatti, di accorciare i termini entro i quali debbono avvenire determinati adempimenti ed allungare, invece, i tempi entro i quali deve avvenire l'esercizio del *referendum*. Quindi, queste abbreviazioni di termini, che si ritrovano poi in successivi emendamenti, si prefiggono uno stesso obiettivo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

RICCIO, Relatore. Il relatore è contrario all'emendamento Barca - sostitutivo degli emendamenti Spagnoli 12. 1, 12. 2, 12. 3 e 12. 4 - che tende a sostituire il concetto giuridico di ammissibilità a quello di legittimità, per una ragione strettamente giuridica. La Corte di cassazione esercita un controllo di mera legittimità formale ed estrinseca, non potendo negare l'ammissione del *referendum* se non quando riscontra una violazione di legge. Quindi si tratta di legittimità formale ed estrinseca e non di ammissibilità.

Il relatore è contrario all'emendamento Lattanzi 12. 5 per quanto riguarda i termini (come lo sarà a quelli connessi per materia), perché l'accoglimento di questi emendamenti sconvolgerebbe tutto il sistema dei termini che è nella legge, sistema che tende a garantire la serietà dell'esame delle richieste di *referendum*.

PRESIDENTE. Il Governo?

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MAGGIO 1970

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo alle considerazioni del relatore e pertanto sono contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Tuccari, mantiene l'emendamento Barca di cui ella è cofirmatario, sostitutivo del terzo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TUCCARI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Lattanzi, mantiene il suo emendamento 12. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

LATTANZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo della Commissione.
(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« L'ordinanza dell'Ufficio centrale che decide sulla legittimità della richiesta di *referendum* è immediatamente comunicata al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Presidente della Corte costituzionale. Essa deve essere notificata a mezzo ufficiale giudiziario, entro cinque giorni, rispettivamente ai tre delegati dei parlamentari richiedenti, oppure ai presentatori della richiesta dei 500 mila elettori, oppure ai delegati dei cinque consigli regionali ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento, in sostituzione dell'emendamento Spagnoli 13. 1:

Sostituire alle parole: sulla legittimità, le parole: sulla regolarità.

Barca, Malagugini, Tuccari, Spagnoli, Morvidi, Bardelli, Giannantoni, Levi Arian Giorgina, Macciocchi Maria Antonietta, Guidi.

Questo emendamento è precluso dalle precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Qualora l'ordinanza dell'Ufficio centrale dichiari l'illegittimità della richiesta, la legge costituzionale, sempreché sia decorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 3, viene promulgata dal Presidente della Repubblica con la seguente formula:

” La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica con la maggioranza assoluta dei rispettivi componenti hanno approvato;

La richiesta di *referendum* presentata in data... è stata dichiarata illegittima dall'Ufficio centrale della Corte di cassazione con sua ordinanza in data...;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(*Testo della legge*)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ” ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti in sostituzione degli emendamenti Spagnoli 14. 1 e 14. 2:

Al primo comma, sostituire le parole: dichiarare l'illegittimità, con le parole: dichiarare la irregolarità.

Barca, Morvidi, Guidi, Malagugini, Coccia, Bardelli, Giannantoni, Macciocchi Maria Antonietta, Tuccari.

Al terzo comma, sostituire le parole: dichiarata illegittima, con le parole: dichiarata irregolare.

Barca, Morvidi, Guidi, Malagugini, Coccia, Bardelli, Giannantoni, Macciocchi Maria Antonietta, Tuccari.

Anche questi emendamenti risultano preclusi dalle precedenti votazioni.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Il *referendum* è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza che lo abbia ammesso.

La data del *referendum* è fissata in una domenica compresa tra il 50° ed il 70° giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.

Qualora sia intervenuta la pubblicazione, a norma dell'articolo 3, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale, il Presidente della Repubblica può ritardare, fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo, la indizione del *referendum*, in modo che i due *referendum* costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno ».

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti Boiardi 15. 4 e Granzotto 15. 5 sono già stati svolti in sede di articolo 12.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: entro sessanta giorni, con le parole: entro trenta giorni.

15. 2. **Spagnoli, Tuccari, Morvidi, Fasoli, Assante, Guidi, Coccia, Luberti, Terraroli.**

Sopprimere il terzo comma.

15. 3. **Spagnoli, Tuccari, Morvidi, Fasoli, Assante, Guidi, Coccia, Luberti, Terraroli.**

TUCCARI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TUCCARI. Il primo di questi emendamenti tende a stabilire un termine di 30 giorni anziché di 60 dalla data di decisione sulla ammissibilità — sulla verifica della regolarità, diciamo meglio noi — delle richieste. Il termine di 60 giorni sembra infatti assolutamente eccessivo e sproporzionato dato che, a nostro avviso, tutto il meccanismo dell'attuazione del *referendum* deve essere sollecito. Questo è il criterio che noi abbiamo tenuto presente anche in altri emendamenti di merito.

Il secondo emendamento è dettato dal motivo che noi non riteniamo che si debba conferire al Presidente della Repubblica la facoltà discrezionale di ritardare fino a sei mesi oltre il termine previsto dal primo comma di questo articolo, la indizione del *referendum* quando sia intervenuta la pubblicazione del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione per la quale non ci siano i prescritti due terzi.

Riteniamo, in altri termini, che questo meccanismo, così com'è previsto dalla Costituzione, debba essere avviato e procedere normalmente e speditamente, senza quelle che a nostro avviso rischierebbero di essere delle interferenze, anche se provenienti dalla più alta autorità che presiede alla legittimità ed alla regolarità dell'operazione costituzionale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma, con il seguente:

Qualora sia intervenuta la pubblicazione, a norma dell'articolo 3, del testo di un'altra legge di revisione della Costituzione o di un'altra legge costituzionale il Presidente della Repubblica può ritardare la indizione del *referendum* oltre il termine previsto dal primo comma del presente articolo:

a) fino a tre mesi nel caso l'altra legge di revisione della Costituzione o l'altra legge costituzionale non sia stata fatta oggetto di domanda di *referendum* ai sensi dell'articolo 5 della presente legge;

b) fino a sei mesi nel caso sia stata presentata domanda di *referendum*, in modo che i due *referendum* costituzionali si svolgano contemporaneamente con unica convocazione degli elettori per il medesimo giorno.

15. 6. **Luzzatto, Boiardi, Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola.**

LATTANZI. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il terzo comma.

15. 1. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

GIOMO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, le ragioni di questo nostro emendamento sono evidenti; in coerenza ed in analogia a quanto abbiamo sostenuto in occasione dello svolgimento del nostro emendamento all'articolo 4, siamo contrari ad ogni abbinamento, sovrapposizione, coincidenza di *referendum* nello stesso giorno. Ciò per evitare che possano crearsi incertezze nell'elettore, confuso non solo dal dover rispondere a due quesiti, ma anche dal fatto che questi sono l'atto finale di quattro campagne elettorali, due *pro* e due contro, cioè di ulteriori elementi di confusione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 15?

RICCIO, *Relatore*. Onorevole Presidente, quanto agli emendamenti relativi ai termini esprimo parere contrario, per le ragioni già esposte in occasione dell'esame degli emendamenti presentati all'articolo 12.

Quanto agli emendamenti soppressivi del terzo comma dell'articolo 15, esprimo parere contrario perché quella che si vorrebbe abolire è una norma di opportunità, che risponde anche, vorrei dire, ad esigenze di natura popolare: chiamare troppo spesso il popolo a votare mi sembra inopportuno; e quindi ritengo che quella in esame sia una norma saggia, e che vada approvata.

In conclusione, sono contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Boiardi, mantiene il suo emendamento 15. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOIARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Tuccari, mantiene l'emendamento Spagnoli 15. 2, di cui ella è cofirma-

tario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TUCCARI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Boiardi, mantiene l'emendamento Granzotto 15. 5, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOIARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Alesi 15. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

L'identico emendamento Spagnoli 15.3 è pertanto precluso.

Onorevole Boiardi, mantiene l'emendamento Luzzatto 15. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

BOIARDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura degli articoli 16, 17, 18, 19 e 20 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

ART. 16.

Il quesito da sottoporre a *referendum* consiste nella formula seguente: « Approvate il testo della legge di revisione dell'articolo...

(o degli articoli...) della Costituzione, concernente... (o concernenti...), approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero... del...?»; ovvero: « Approvate il testo della legge costituzionale... concernente... approvato dal Parlamento e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* numero... del...? ».

(È approvato).

ART. 17.

La votazione per il *referendum* si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223.

(È approvato).

ART. 18.

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il *referendum* e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto.

(È approvato).

ART. 19.

L'Ufficio di sezione per il *referendum* è composto di un presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del presidente, assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici provinciali e dell'Ufficio centrale per il *referendum* possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed un rappresentante supplente di ognuno dei partiti, o dei gruppi politici rappresentati in Parlamento, e dei promotori del *referendum*.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli Uffici

provinciali, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario provinciale del partito o gruppo politico oppure da parte dei promotori del *referendum* e, per l'Ufficio centrale del *referendum*, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del presidente o del segretario nazionale del partito o del gruppo politico o dei promotori del *referendum*.

(È approvato).

ART. 20.

Le schede per il *referendum*, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore, sono fornite dal Ministero dell'interno con le caratteristiche risultanti dai modelli riprodotti nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.

Esse contengono il quesito formulato a termini dell'articolo 16, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

Qualora nello stesso giorno debbano svolgersi più *referendum* costituzionali, all'elettore vengono consegnate più schede di colore diverso.

L'elettore vota tracciando sulla scheda con la matita un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Nel caso di cui al terzo comma, l'Ufficio di sezione per il *referendum* osserva, per gli scrutini, l'ordine di deposito presso la cancelleria della Corte di cassazione delle richieste di *referendum*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 21.

TERRAROLI, Segretario, legge:

« Presso il tribunale, nella cui circoscrizione è compreso il capoluogo della provincia, è costituito l'Ufficio provinciale per il *referendum*, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il *referendum*. Dei tre magistrati il più anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il *referendum* di tutti i comuni della provincia, l'Ufficio provinciale per il *referendum* dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del *referendum*, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il *referendum*, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli Uffici di sezione per il *referendum* e ai documenti annessi ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

I delegati o i promotori della richiesta di *referendum* hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sopprimere, in fine, le parole: ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.

21. 1. **Lattanzi, Carrara Sutour, Granzotto, Mazzola, Boiardi, Luzzatto.**

L'onorevole Lattanzi ha facoltà di svolgerlo.

LATTANZI. Signor Presidente, il motivo per cui abbiamo presentato questo emendamento è facilmente intuibile. Qui si pretende di rimettere il verbale, con i risultati delle votazioni sul *referendum* alla prefettura di ogni provincia. Non si capisce il perché di questo invio quando lo stesso articolo prevede che una copia del *referendum* debba essere giustamente fatta pervenire all'ufficio centrale per il *referendum*. Perciò noi chiediamo questa soppressione al quarto comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento all'articolo 21 ?

RICCIO, *Relatore*. Il relatore esprime parere contrario all'emendamento. La prefettura è un organo periferico del Governo e qui

si tratta soltanto di dare una notizia a questo organo, notizia che a noi sembra opportuno dare.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Lattanzi, mantiene il suo emendamento 21. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LATTANZI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 21 nel testo della Commissione.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli 22, 23, 24, 25 e 26 che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

ART. 22.

L'Ufficio centrale per il *referendum*, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del *referendum*.

Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari.

Un esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici provinciali per il *referendum*. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia.

(È approvato).

ART. 23.

Sulle proteste e sui reclami relativi alle operazioni di votazione e di scrutinio presentati agli Uffici provinciali per il *referendum* o all'Ufficio centrale, decide quest'ultimo, nella pubblica adunanza di cui all'articolo precedente, prima di procedere alle operazioni ivi previste.

(È approvato).

ART. 24.

L'Ufficio centrale procede alla proclamazione dei risultati del *referendum*, mediante attestazione che la legge di revisione della Costituzione o la legge costituzionale sottoposta a *referendum* ha riportato, considerando i voti validi, un maggior numero di voti affermativi al quesito e un minor numero di voti negativi, ovvero, in caso contrario, che il numero dei voti affermativi non è maggiore del numero dei voti negativi.

(È approvato).

ART. 25.

Il Presidente della Repubblica, in base al verbale che gli è trasmesso dall'Ufficio centrale per il *referendum*, qualora risulti che la legge sottoposta a *referendum* abbia riportato un maggior numero di voti validi favorevoli, procede alla promulgazione con la formula seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il *referendum* indetto in data... ha dato risultato favorevole;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:

(Testo della legge)

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato ».

(È approvato).

ART. 26.

Nel caso in cui il risultato del *referendum* sia sfavorevole all'approvazione della legge, il Ministro per la grazia e la giustizia, dopo aver

ricevuto la relativa comunicazione dall'Ufficio centrale per il *referendum*, cura la pubblicazione del risultato medesimo nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 27.

TERRAROLI, Segretario, legge:

« Al fine di raccogliere le firme dei 500.000 elettori necessari per il *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione, nei fogli vidimati dal funzionario, di cui all'articolo 7, si devono indicare i termini del quesito che si intende sottoporre alla votazione popolare, e la legge o l'atto avente forza di legge dei quali si propone l'abrogazione, completando la formula " volete che sia abrogata... " con la data, il numero e il titolo della legge o dell'atto avente valore di legge sul quale il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per abrogazione parziale, nella formula indicata al precedente comma deve essere inserita anche l'indicazione del numero dell'articolo o degli articoli sui quali il *referendum* sia richiesto.

Qualora si richieda *referendum* per la abrogazione di parte di uno o più articoli di legge, oltre all'indicazione della legge e dell'articolo di cui ai precedenti commi primo e secondo, deve essere inserita l'indicazione del comma, e dovrà essere altresì integralmente trascritto il testo letterale delle disposizioni di legge delle quali sia proposta l'abrogazione ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

27. 1. Bozzi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.

Al primo comma anteporre il seguente:

Non possono essere prese iniziative di richiesta di *referendum* nei 18 mesi antecedenti la scadenza di una delle Camere o nei 12 mesi

successivi alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime.

27. 2. Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.

Al primo comma sostituire le parole: e il titolo, con le parole: il titolo e il riassunto.

27. 3. Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: e di tutte le eventuali norme che dovrebbero decadere in caso di esito positivo del referendum.

27. 4. Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Qualora si richieda *referendum* abrogativo su di uno o più articoli di legge o di parti di essi, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, devono essere specificati i commi o gli articoli da abrogare e deve essere inoltre trascritto integralmente il testo delle norme delle quali sia proposta l'abrogazione.

27. 5. Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: ; in tal caso però le rimanenti dispo-

sizioni devono continuare ad avere un senso ed una connessione giuridica organici.

27. 6. Alessandrini, Alesi, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Non può essere chiesta iniziativa di *referendum* 70 giorni prima dell'indizione di un *referendum* abrogativo.

27. 7. Giomo, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Non possono essere presentate richieste di *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione comportante l'abrogazione di norme riguardanti più di una legge o atto avente forza di legge.

27. 8. Cottone, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

In ogni caso non può essere fatta richiesta di *referendum* per l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro entrata in vigore.

27. 9. Biondi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.

GIOMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, se mi è consentito vorrei fare una brevissima premessa su tutto il titolo II della legge. La nostra parte politica, come credo sia ben noto, è contraria al *referendum* abrogativo. Da questo consegue la nostra richiesta di sopprimere tutto il titolo II della legge in discussione *sic et simpliciter* e perciò tutti gli articoli in esso compresi.

Per quanto riguarda l'emendamento Bozzi 27. 1, esso trae origine da questa motivazione. Invece, per quanto si riferisce al nostro emendamento Alesi 27. 2, dove è detto che « Non possono essere prese iniziative di richiesta di *referendum* nei 18 mesi antecedenti la scadenza di una delle Camere o nei 12 mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per le elezioni di una delle Camere medesime », la ragione di questa proposta ci sembra evidente. Un'iniziativa di *referendum* è lunga, costosa ed è determinata dalla volontà popolare di abrogare una norma che si ritiene superata; proprio perché la raccolta delle 500 mila firme può rivelarsi un'operazione lunga, è stato fissato il limite in 18 mesi. Inoltre, è nota la data di scadenza di una o di ambedue le Camere, per cui reputiamo opportuno che non si prendano iniziative di *referendum* che potrebbero rivelarsi inutili. Infatti, la o le nuove Camere, mutando volto politico, potrebbero pervenire direttamente all'abrogazione della norma superata, senza l'intervento diretto di un pronunciamento popolare. Da ciò discende la ragione per cui è stato fissato un ampio limite dopo la riapertura delle Camere. Si potrebbe obiettare che in tale caso sarebbe sufficiente che la procedura per la richiesta di *referendum* fosse sospesa all'annuncio fatto sulla *Gazzetta ufficiale*, in modo da renderne edotte le Camere e consentire loro di provvedere, una volta ricostituite. Se non lo facessero, allo scadere dei 12 mesi proseguirebbe l'*iter* per la richiesta di *referendum*. Tale obiezione non ha valore, perché non si deve creare una indiretta forma di pressione sulle nuove Camere, o dar luogo ad una corsa a chi arriva prima all'abrogazione. Le Camere, infatti, potrebbero avere problemi più urgenti che non la abrogazione di una norma superata, per cui mentre esse si occupano di una cosa, l'iniziativa del *referendum* non dovrebbe poter continuare la sua strada.

Con l'emendamento Alesi 27. 4, noi chiediamo di aggiungere alla fine del primo comma le parole « e di tutte le eventuali norme che dovrebbero decadere in caso di esito positivo del *referendum* ». Anche il motivo di questa richiesta di precisazione è evidente.

Una legge è qualcosa di organico, per cui la decadenza di una norma comporta alcune conseguenze per altre norme ad essa collegate. Tale connessione giuridica, in caso di *referendum* abrogativo, può avere un valore sostanziale per l'elettore che deve pronunciarsi. Infatti, questi può avere o non avere interesse a che sia coinvolta anche un'altra norma; di conseguenza ha il diritto di conoscere non solo l'aspetto politico dell'abrogazione — che le campagne elettorali non mancherebbero di fargli rilevare — ma anche l'aspetto giuridico, in tutti i suoi effetti e in tutte le sue implicazioni. Di qui la necessità di citare anche le norme che sono direttamente legate a quelle che sono contenute nella legge oggetto di *referendum* abrogativo.

Con l'emendamento Alesi 27. 3, noi chiediamo di sostituire al primo comma le parole « e il titolo » con le parole « il titolo e il riassunto ». In alcuni casi può aversi che il testo sia effettivamente troppo lungo e complesso, per cui è più opportuno che un riassunto delle norme da abrogare accompagni le indicazioni delle norme stesse. Essendo il testo troppo lungo e complesso, e non volendosi dare le indicazioni senza il testo — in omaggio al principio della necessità di presentare all'elettore il quesito con la maggiore chiarezza e sinteticità possibili — non può negarsi l'opportunità che il testo da abrogare sia anche possibilmente riassunto.

Con l'emendamento Alesi 27. 5 chiediamo di sostituire il secondo comma con il seguente: « Qualora si richieda *referendum* abrogativo su di uno o più articoli di legge o di parti di essi, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, devono essere specificati i commi o gli articoli da abrogare e deve essere inoltre trascritto integralmente il testo delle norme delle quali sia proposta l'abrogazione ». Anche in questo caso, si vuole che l'elettore abbia davanti a sé il testo della norma da abrogare, perché possa rendersi conto pienamente della portata dell'abrogazione. Non dimentichiamo che l'abrogazione crea un vuoto legislativo che, nel caso di abrogazione parziale di una legge o di un atto avente forza di legge, potrebbe interessare, sia pure indirettamente, tutta la legge. L'elettore ha, quindi, il diritto di rendersi conto degli effetti della abrogazione su tutta la legge e di valutare se sia opportuno richiedere il *referendum* o se, al contrario, non sia un male minore mantenere una norma imperfetta. Detto in parole povere, l'elettore deve capire se il gioco vale la candela.

L'emendamento Alessandrini 27. 6 è di evidente comprensione. Abbiamo fatto presente più volte che il *referendum* abrogativo ha come effetto quello di creare un vuoto legislativo con la soppressione di una norma. Oltre a questo, però, va ricordato che la norma abrogata può essere importante e fare da pilastro a tutto un sistema di norme, le quali verrebbero a trovarsi sconnesse giuridicamente, applicabili parzialmente o malamente; di conseguenza, il beneficio che si otterrebbe abrogando una norma verrebbe annullato dal danno provocato dall'impossibilità di applicare le altre norme ad essa connesse. Può anche accadere che, per motivi di tutt'altro genere che giuridici, non si voglia abrogare una norma direttamente, per cui viene preparata la abrogazione di un'altra norma apparentemente secondaria, la quale annulli gli effetti di quella che in realtà si vorrebbe abrogare. In tal caso, tutta una legge o un sistema di norme verrebbero coinvolti. Di qui la nostra richiesta che l'abrogazione proposta non debba travolgere le altre norme, col rischio di allargare ed aggravare il vuoto legislativo. Inoltre, questo nostro emendamento tende ancora una volta ad attirare l'attenzione sulla pericolosità del *referendum* abrogativo il quale, proprio perché può creare vuoti legislativi più ampi di quanto normalmente si possa prevedere, si rivela un mezzo di difficile uso, i cui effetti non sono facilmente controllabili.

Venendo al mio emendamento 27. 7, il divieto di chiedere iniziativa di *referendum* 70 giorni prima dell'indizione di un *referendum* abrogativo è basato sulla necessità che non coincidano le campagne in favore di due *referendum* diversi. Ciò, infatti, creerebbe confusione negli elettori a tutto danno dei risultati del *referendum*. Oltre a ciò, l'emendamento in questione si ricollega agli altri presentati, nei quali chiediamo che non vi sia alcuna coincidenza o interferenza nell'iniziativa, nella raccolta delle firme e nella data di indizione tra più *referendum*. Gli elettori devono trovarsi sempre, secondo noi, di fronte ad un solo quesito in ogni fase, dall'iniziativa alla votazione.

Anche con l'emendamento Cottone 27. 8 si richiede la non coincidenza tra più iniziative concernenti più quesiti. Più volte abbiamo accennato agli effetti del *referendum* abrogativo: tali effetti verrebbero ad essere moltiplicati nelle loro conseguenze se si sovrapponevano più richieste e più iniziative.

È evidente che l'emendamento Biondi 27. 9 tende a limitare l'uso del *referendum* abrogativo non tanto per una preconcepita opposi-

zione a questo tipo di consultazione popolare, non tanto per i ben noti motivi giuridici di evitare il più possibile gli effetti di sempre più ampie *vacationes legis*, quanto perché reputiamo necessario che la legge operi per un periodo sufficientemente lungo al fine di poter affermare fondatamente la necessità della sua abrogazione. L'emendamento quindi mira ad introdurre la norma secondo cui non può essere chiesto *referendum* abrogativo di una legge prima che siano trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore; e ciò al fine di dare ai richiedenti e ai votanti la conoscenza di una pratica attuazione della legge in questione prima di abrogarla. Ci sembra infatti del tutto superficiale e irriflessivo l'abrogare una legge di cui non si è vista ancora la pratica attuazione e non si sono valutati gli eventuali effetti positivi o negativi. Inoltre, ciò costituisce secondo noi un affronto e una messa in giudizio di una qualunque capacità rappresentativa del Parlamento nei confronti dell'elettorato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 27?

RICCIO, Relatore. La Commissione è contraria all'emendamento Bozzi 27. 1, perché esso esprime la contrarietà del gruppo liberale al *referendum* abrogativo. Ritengo non sia il caso di ripetere le ragioni che hanno indotto a respingere la tesi liberale e che possono rileggersi nella relazione.

Parere contrario all'emendamento Alesi 27. 2, perché eccessivamente limitativo dell'esercizio del *referendum*.

Parere contrario all'emendamento Alesi 27. 4, perché indurrebbe in confusione. È opera del giudice e non del legislatore determinare le conseguenze di una concatenazione giuridica. In ogni caso dovrà essere il legislatore, dopo il *referendum*, a coprire il vuoto normativo anche sotto l'aspetto della sostituzione delle norme che devono essere riconosciute decadute.

Parere contrario agli emendamenti Alesi 27. 3 e 27. 5, poiché il *referendum* deve essere chiaro. Fare un riassunto o riportare gli articoli di legge non sta a significare niente. Il *referendum* si esprime su un principio, su una materia; mi pare chiaro allora che portare il riassunto o portare gli articoli di legge può soltanto indurre in confusione o provocare discussione sul fatto se il riassunto sia fatto bene o male.

Parere contrario all'emendamento Alessandrini 27. 6, sulla base della stessa osservazione fatta relativamente all'emendamento Alesi 27. 4. Sostanzialmente l'integrazione avviene nel sistema: se determinate norme sono decadute, anche in attesa della sopravvenienza della nuova legge il sistema viene da sé integrato.

Parere contrario per l'emendamento Giomo 27. 7. Esso si basa sul presupposto che possa esservi una sovrapposizione di due *referendum*; in realtà, per uno vi è soltanto una richiesta, mentre per l'altro vi dovrà essere uno svolgimento. Non vi è pertanto quella sovrapposizione che potrebbe disorientare l'opinione pubblica.

Per le stesse ragioni mi dichiaro contrario all'emendamento Cottone 27. 8, con il quale si intenderebbe stabilire che non possono essere presentate richieste di abrogazione di norme « riguardanti più di una legge o atto avente forza di legge », nel presupposto che il *referendum* dovrebbe riferirsi soltanto alle norme contenute in una sola legge o in un solo atto avente forza di legge. In realtà, se si vota per principi e per materia, è chiaro che le norme possono essere contenute anche in diverse leggi che fanno parte dello stesso ordinamento. L'emendamento non può pertanto essere accettato.

Esprimo infine parere contrario all'emendamento Biondi 27. 9, che in realtà tende a vanificare l'articolo 75 della Costituzione, dal momento che dovrebbero trascorrere cinque anni dall'entrata in vigore di una legge prima che se ne possa richiedere l'abrogazione. Ancora una volta, riaffiora qui una tesi sostanzialmente contraria all'istituto del *referendum* abrogativo. Esso, tuttavia, non pone il popolo in contrasto con il Parlamento, come è stato pur detto, ma vuole essere invece un atto di controllo e di garanzia in caso di deviazione da parte del Parlamento rispetto alla volontà della maggioranza dei cittadini. Sostenere che il diritto alla richiesta di *referendum* può essere esercitato soltanto dopo cinque anni dall'entrata in vigore di una legge significa dire cosa del tutto contraria al contenuto dell'articolo 75 della Costituzione.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo esprime parere contrario ai vari emendamenti presentati all'articolo 27, per le ragioni che brevemente esporrò.

L'emendamento Bozzi 27. 1, come già è stato rilevato dallo stesso onorevole Giomo,

tende in pratica alla soppressione del *referendum* abrogativo. Ritorna così un tema ampiamente dibattuto nel corso della discussione generale e sul quale non è il caso di intrattenersi ancora. Poiché sono favorevole al *referendum* abrogativo, che verrebbe praticamente abolito ove si accettasse questo emendamento, non posso che esprimere parere contrario.

L'emendamento Alesi 27. 2 è estremamente limitativo del periodo utile per lo svolgimento del *referendum*. Al riguardo, come noto, sono state prospettate due opposte tesi: da una parte è stato rimproverato alla legge di essere troppo larga in ordine alla possibilità di indire il *referendum*; dall'altra parte la si è criticata in quanto essa sarebbe troppo restrittiva. Da parte nostra riteniamo opportuno rimanere fedeli al testo della Commissione e pertanto respingiamo l'emendamento.

L'emendamento Alesi 27. 3 ha carattere che gli avvocati definirebbero defatigatorio. Infatti, il titolo della legge ne indica già l'oggetto e aggiungervi un riassunto potrebbe introdurre elementi di equivoco tali da poter anche pesare sull'interpretazione dei risultati del voto.

Per quanto riguarda l'emendamento Alesi 27. 4, ritengo che esso sia assolutamente superfluo, in quanto nell'articolo sono già comprese indicazioni atte a stabilire con precisione quali saranno le norme che dovranno decadere a seguito dell'esito del *referendum* abrogativo.

Analoghe considerazioni valgono per l'emendamento Alesi 27. 5. L'individuazione delle norme è contenuta nel terzo comma, anche in relazione alla formulazione dei termini del quesito prevista nel primo comma.

Circa l'emendamento Alessandrini 27. 6, devo fare osservare che il giudizio su ciò che rimane in vigore della legge eventualmente abrogata non può essere affidato a colui che esprime il suo voto attraverso il *referendum*, ma sarà oggetto di esame da parte dell'interprete, come per ogni legge, oppure del legislatore, qualora occorresse intervenire con legge per colmare qualche vuoto.

L'emendamento Giomo 27. 7 contiene una limitazione che non sembra giustificata, perché nell'articolo 32 è previsto il meccanismo del deposito delle richieste che è compiutamente regolato.

L'emendamento Cottone 27. 8 contiene una proposta contraria al principio sul quale si fonda il disegno di legge, cioè quello della concentrazione dei *referendum*.

L'emendamento Biondi 27. 9 è un emendamento limitativo. Mi rallegro per la solerzia dei colleghi del gruppo liberale, i quali presentano emendamenti o interamente soppressivi del sistema del *referendum* o limitativi fino a togliergli praticamente buona parte del valore.

In conclusione sono contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giomo, mantiene gli emendamenti del suo gruppo, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

(La Camera approva l'articolo 27 nel testo della Commissione, avendo respinto i relativi emendamenti).

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 » (*approvato dalla V Commissione del Senato*) (2479) (*con parere della V e della XII Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Indennità da corrispondere al personale non insegnante degli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica durante il periodo degli esami di maturità e di licenza della scuola media » (*approvato dalla VI Commissione del Senato*) (2476) (*con parere della I e della V Commissione*);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Ulteriore autorizzazione di spesa per il funzionamento della commissione interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suolo » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2478) (*con parere della V Commissione*);

« Autorizzazione di spesa per la costruzione di opere portuali nell'area di sviluppo industriale di Taranto » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2480) (*con parere della V Commissione*);

« Integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 19 gennaio 1963, n. 17, per lo smaltimento delle acque vaganti del sottosuolo della città di Lecce » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2481) (*con parere della V Commissione*);

« Autorizzazione di spesa per lavori di completamento di demolizione e di manutenzione straordinaria di case per i senza tetto, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 » (*approvato dalla VII Commissione del Senato*) (2482) (*con parere della V Commissione*);

alla XIII Commissione (Lavoro):

« Miglioramento dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi » (*approvato dalla X Commissione del Senato*) (2493) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

CUSUMANO e MUSOTTO: « Istituzione di un ufficio distaccato della Corte dei conti e di un ufficio distaccato della Ragioneria generale dello Stato presso l'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 » (2483);

alla V Commissione (Bilancio):

« Variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1970 (1° provvedimento) » (2495) (*con parere della II e della IV Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

SARGENTINI: « Esenzione dall'imposta di ricchezza mobile dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato (INCIS), della Gestione case per lavoratori (GESCAL), degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) e degli altri enti che operano nel settore dell'edilizia economica e popolare » (1784) (*con parere della V, della IX e della XIII Commissione*);

LAFORGIA ed altri: « Abolizione dell'imposta di fabbricazione sugli oli di oliva » (2064) (*con parere della V e della XI Commissione*);

alla VII Commissione (Difesa):

DURAND DE LA PENNE: « Commutazione degli encomi solenni tributati dalle supreme autorità mobilitate durante la guerra 1915-18 in croce di guerra al valor militare » (2471) *(con parere della V Commissione)*;

alla VIII Commissione (Istruzione):

IANNIELLO: « Estensione dell'adeguamento dell'indennità speciale alle scuole secondarie speciali per ciechi » (2068) *(con parere della V Commissione)*;

Senatori BLOISE ed altri: « Norme per il conferimento degli incarichi di presidenza nelle scuole e negli istituti di istruzione dell'ordine secondario » *(approvato dalla VI Commissione del Senato)* (2477);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

FIOROT ed altri: « Modifiche all'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, recante provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont » (2084) *(con parere della V Commissione)*;

alla XI Commissione (Agricoltura):

Bo ed altri: « Rifinanziamento dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed altre agevolazioni a favore delle cantine sociali o associazioni di produttori nel settore vitivinicolo » (2114) *(con parere della V Commissione)*;

GIRAUDI ed altri: « Integrazioni alla legge 27 ottobre 1966, n. 910, concernente provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 1966-1970, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 8 della legge medesima » (2322) *(con parere della V Commissione)*;

alla XIII Commissione (Lavoro):

CAROLI: « Iscrizione dei dipendenti dei consorzi stradali alla Cassa di previdenza per i dipendenti degli enti locali » (2486) *(con parere della VI Commissione)*.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 28.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Salvo il disposto dell'articolo 31, il deposito presso la cancelleria della Corte di casazione di tutti i fogli contenenti le firme

e dei certificati elettorali dei sottoscrittori deve essere effettuato entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli medesimi a norma dell'articolo 7, ultimo comma. Tale deposito deve essere effettuato da almeno tre dei promotori, i quali dichiarano al cancelliere il numero delle firme che appoggiano la richiesta ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 28.

28. 1. **Bozzi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

Dopo le parole: i quali dichiarano, *aggiungere le parole:* sotto la loro responsabilità.

28. 2. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

Sostituire le parole: delle firme che, *con le parole:* degli elettori che con la propria firma.

28. 3. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

GIOMO. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Cercherò di essere, signor Presidente, tacitiano come il nostro ministro nel rispondere. Egli si è lamentato, pochi giorni fa, per l'assenza dei deputati del gruppo liberale mentre rispondeva ai nostri interventi. Non eravamo presenti, signor ministro, perché eravamo in giro a fare le liste. Per lo stesso motivo sono assenti anche i rappresentanti della sua parte politica.

Con l'emendamento Bozzi 28. 1, noi chiediamo la soppressione dell'articolo 28. Come abbiamo detto, siamo contrari al *referendum* abrogativo. Di qui la richiesta di soppressione dell'articolo, soppressione valida e non legata alla sorte delle precedenti soppressioni, dato che l'articolo 40 della legge prevede, in caso di necessità, il richiamo alle norme del titolo I.

L'emendamento Alesi 28. 2 tende a stabilire una responsabilità per i promotori, la cui dichiarazione deve essere aderente alla realtà. Come abbiamo già fatto notare, la raccolta delle firme è la fase più importante per la determinazione della volontà costituzionale del popolo a favore o contro l'indizione del *referendum*. Se questa raccolta è fatta con attenzione e controllo si può facilmente determinare il numero degli elettori che hanno firmato. La responsabilità dei promotori consiste sia nel dire quale sia il numero degli elettori sia nel dichiarare che non vi siano duplicati di firme. Questo è un ulteriore controllo per evitare firme apocrife, nel rispetto del dettato costituzionale che richiede la firma di cinquecentomila elettori, limite che non sarebbe osservato se alcune firme non fossero autenticate.

Per quanto concerne l'emendamento Alesi 28. 3, tendente a sostituire le parole: « delle firme che », con le altre: « degli elettori che con la propria firma », osservo soltanto che esso tende a migliorare il testo. Come abbiamo già avuto occasione di dire più volte la Costituzione parla di « elettori » e non di « firme »; la dichiarazione quindi dei promotori verte sul numero degli elettori che hanno firmato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: salvo il disposto dell'articolo 31.

28. 4. Tuccari, Malagugini, Coccia, Luberti, Assante, Guidi, Spagnoli, Terraroli.

L'onorevole Tuccari ha facoltà di svolgerlo.

TUCCARI. Signor Presidente, con questo articolo 28 ci avviciniamo alla parte del disegno di legge che maggiormente sollecita la nostra opposizione, con particolare riferimento alle limitazioni introdotte all'esercizio del diritto di *referendum*, che noi consideriamo arbitrarie e inopportune, e intorno alle quali organizziamo e concentriamo la nostra riserva.

Abbiamo già spiegato, infatti, che attraverso questo sistema di limitazioni si tende, in fondo, a ridurre a 18 mesi l'esercizio del diritto di *referendum* nell'arco di una intera legislatura, in quanto da una parte ne viene sospeso l'esercizio per l'ultimo anno, dall'altra ne viene sospeso l'esercizio per i primi sei mesi, e ancora, per ogni anno, viene consentita l'iniziativa di *referendum* per un periodo soltanto di sei mesi, cioè dall'aprile al settembre.

Nell'arco di cinque anni, quindi, coloro che possono esercitare il diritto di *referendum*, siano i consigli regionali, sia il Parlamento, siano i cittadini nel *quorum* previsto, verrebbero ad essere privati di tale esercizio per un periodo di gran lunga superiore a quello in cui possono esercitarlo.

È, evidentemente, in primo luogo per una ragione di opportunità che si richiede l'abolizione di tali limitazioni; ma c'è anche e soprattutto una ragione di legittimità. E da chiedersi, infatti, come l'esercizio di un diritto nel quale si ravvisa una sia pur parziale manifestazione della sovranità popolare, o comunque l'esercizio di una facoltà di controllo popolare dell'operato del Governo e della maggioranza — quindi un diritto chiaramente voluto dalla Costituzione — possa essere sospeso per un periodo breve o lungo che sia, dal momento stesso che con una legge se ne dispone la concreta attuazione.

Essendo noi decisamente contrari a queste limitazioni abbiamo proposto, all'articolo 28, la soppressione del richiamo all'articolo 31.

Ciò chiarito, signor Presidente, vorrei sottoporle l'opportunità di considerare la possibilità di un accantonamento dell'articolo 28 in esame, in attesa che venga definita la sorte dell'articolo 31.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 28, nonché sulla proposta di accantonamento testé avanzata dall'onorevole Tuccari?

RICCIO, Relatore. Per quanto riguarda la proposta di accantonamento dell'onorevole Tuccari devo dichiarare che la Commissione è contraria, ed è contraria anche all'emendamento Tuccari 28. 4: il richiamo all'articolo 31 è necessario per un motivo di chiarezza: non si può ora sopprimere tale richiamo, come se l'articolo 31 non esistesse nel disegno di legge. Si intende che se l'articolo 31 cadesse, in sede di coordinamento elimineremo il richiamo. Ma in questo momento non posso che insistere affinché il richiamo rimanga.

Quanto all'emendamento Bozzi 28. 1, sono pure contrario. Si tratta di una norma di garanzia in quanto è regolato qui un requisito di ammissibilità: il fatto cioè che il deposito deve avvenire entro tre mesi dalla data del timbro apposto sui fogli. Mi sembra questa una importante garanzia ai fini del *referendum*, in rapporto ai termini per la raccolta delle firme.

Sono anche contrario agli emendamenti Alesi 28. 2 e 28. 3 per le ragioni che ho già espresso circa gli emendamenti analoghi presentati in relazione al *referendum* costituzionale: la firma individua l'elettore, per cui quella che si fa è una questione proprio pleonastica. Quanto all'aggiunta delle parole: « sotto la loro responsabilità », è chiaro che chi fa una dichiarazione sul numero delle firme fa la dichiarazione sotto la propria responsabilità.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti. Per quanto riguarda l'emendamento Tuccari 28. 4, evidentemente, come del resto ha dichiarato lealmente il presentatore, si fa qui in modo incidentale o anticipato una grossa questione che dovrà essere fatta poi a proposito dell'articolo 31. Non è quindi in questo modo che quella questione si può risolvere. Come ha detto il relatore, in occasione della discussione dell'articolo 31 decideremo la questione dei limiti che debbono esservi o non esservi per l'esercizio del *referendum*.

Quanto all'emendamento Alesi 28. 1, non è che la ripetizione dell'intento di sopprimere l'intero titolo II del disegno di legge: vi sono infatti emendamenti soppressivi di tutte le norme di questo titolo che si riferisce al *referendum* abrogativo.

Quanto all'emendamento Alesi 28. 2, che vuole aggiungere: « sotto la loro responsabilità », come ha già detto il relatore esso è assolutamente pleonastico. Si capisce che, quando una persona fa una dichiarazione, la fa sotto la propria responsabilità.

Quanto all'emendamento Alesi 28. 3, torna la solita questione se si debba parlare degli elettori o delle firme degli elettori. Ne abbiamo già discusso a proposito dell'emendamento Alesi 9. 1 e mi pare che la questione non abbia consistenza.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giomo, mantiene gli emendamenti Bozzi 28. 1 e Alesi 28. 2 e 28. 3, di cui ella è cofir-

matario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Tuccari, mantiene il suo emendamento 28. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

TUCCARI. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 28 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 29.

TERRAROLI, Segretario, legge:

« Nel caso di richiesta del *referendum* previsto dall'articolo 75 della Costituzione da parte di non meno di cinque consigli regionali, la richiesta stessa deve contenere, oltre al quesito e all'indicazione delle disposizioni di legge delle quali si propone la abrogazione ai sensi del predetto articolo, l'indicazione dei consigli regionali che abbiano deliberato di presentarla, della data della rispettiva deliberazione, che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione, e dei delegati di ciascun consiglio, uno effettivo e uno supplente; deve essere sottoscritta dai delegati, e deve essere corredata da copia di dette deliberazioni, sottoscritta dal presidente di ciascun consiglio ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 29.

29. 1. **Bozzi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Basini, Bignardi, Biondi, Bonea, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

Sostituire le parole: e dei delegati di ciascun consiglio uno effettivo e uno supplente, *con le parole:* e dei delegati eletti da ciascun consiglio in numero di uno effettivo e di uno supplente.

29. 2. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Basini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

GIOMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Sarò molto breve, signor Presidente. Per quanto riguarda il primo emendamento, come abbiamo già detto, noi siamo contrari al *referendum* abrogativo: di qui la richiesta di soppressione di questo articolo, richiesta per noi valida e non legata alla sorte dei precedenti emendamenti soppressivi dato l'articolo 40 che prevede, se occorra, il richiamo alle norme del titolo I.

Quanto al secondo emendamento, esso tende solo a migliorare il testo. Si suppone, infatti, che il consiglio regionale elegga coloro che dovranno proseguire nella promozione del *referendum*. È ovvio, infatti, che tutti i componenti del consiglio abbiano interesse a che questi delegati siano eletti, piuttosto che affidarsi alla designazione di un singolo il quale, anche se illuminato nella scelta, ha indubbiamente un potere di giudizio inferiore a quello di una assemblea.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: che non deve essere anteriore di oltre quattro mesi alla presentazione.

29. 3. Tuccari, Malagugini, Assante, Terraroli, Spagnoli, Guidi, Coccia, Luberti, Morvidi.

L'onorevole Tuccari ha facoltà di svolgerlo.

TUCCARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo decisamente contrari all'inciso che stabilisce che la deliberazione di richiesta del *referendum* non debba essere anteriore di oltre 4 mesi alla data della presentazione. Siamo decisamente contrari perché riesce veramente impossibile, ostico, intendere come una facoltà attribuita dalla Costituzione ad un corpo politico come i consigli regionali possa essere presuntivamente revocata solo per il decorso del termine e non già finché non intervenga una volontà contraria. Noi pensiamo che se un consiglio regionale ha deliberato di presentare una richiesta di *referendum*, questa sua volontà politica debba rimanere valida fino a quando non ne intervenga un'altra espressamente contraria. Il semplice decorso di un certo lasso di tempo non può far ritenere revocata la volontà politica che è stata manifestata. Quindi per una

ragione essenzialmente politica e giuridica siamo contrari a questa disposizione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 29?

RICCIO, *Relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento Bozzi 29. 1 perché questo emendamento ancora una volta tende a far saltare l'articolo 75 della Costituzione. Non è un emendamento soppressivo del solo articolo 29, ma essenzialmente soppressivo di una parte dell'articolo 75 della Costituzione e precisamente di quella parte dove è data la facoltà a 5 consigli regionali di richiedere il *referendum*.

Sono contrario all'emendamento Alesi 29. 2 perché si tratta di un emendamento parallelo a quello che è stato presentato per il *referendum* costituzionale e che noi abbiamo già respinto.

Sono infine contrario all'emendamento Tuccari 29. 3, perché qui si tratta di un limite temporale posto a garanzia della genuinità delle decisioni del consiglio regionale. Mi pare che vi sia veramente una garanzia della volontà delle regioni che deve essere mantenuta. Il passare del tempo, in questo caso oltre 4 mesi, ha la sua importanza. L'onorevole Tuccari dice di no finché non c'è una revoca. Ma non è così, perché i consigli regionali debbono chiedere il *referendum* ed è chiaro che questa deliberazione, proprio per la organizzazione della indizione del *referendum*, deve avere una sua validità in rapporto al tempo.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è contrario per le ragioni indicate dal relatore agli emendamenti Bozzi 29. 1 e Alesi 29. 2. È anche contrario all'emendamento Tuccari 29. 3 perché bisogna che la deliberazione del consiglio regionale sia non tanto lontana dal tempo della richiesta, senza di che si potrebbe assistere all'assurdo di una specie di preparazione di un patrimonio di deliberazioni da utilizzare poi volta a volta secondo le occasioni.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Bozzi 29. 1, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Tuccari, mantiene il suo emendamento 29. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TUCCARI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Alesi 29. 2, del quale ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 29 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Sostituzione di deputati.

PRESIDENTE. Dovendosi procedere alla sostituzione dei deputati Gioacchino Lauro e Pietro Vergani, la Giunta delle elezioni nella seduta odierna — a' termini degli articoli 81 e 86 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, delle leggi per la elezione della Camera dei deputati — ha accertato rispettivamente che i candidati Giovanni Gatti e Marco Baccalini seguono immediatamente l'ultimo degli eletti nella lista n. 10 (partito democratico italiano di unità monarchica) per il collegio XXII (Napoli) e nella lista n. 1 (partito comunista italiano) per il collegio IV (Milano).

Do atto alla Giunta di questa comunicazione e proclamo quindi l'onorevole Giovanni Gatti deputato per il collegio XXII (Napoli) e l'onorevole Marco Baccalini deputato per il collegio IV (Milano).

Si intende che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 30.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« La deliberazione di richiedere *referendum* deve essere approvata dal consiglio re-

gionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e deve contenere l'indicazione della legge o della norma della quale si proponga l'abrogazione, in conformità delle prescrizioni dell'articolo 27.

Qualora la deliberazione di richiedere il *referendum* sia approvata da altri consigli regionali con modificazione del quesito, questi procedono come iniziatori di nuova proposta ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 30.

30. 1. **Bozzi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

GIOMO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, come abbiamo già detto, siamo contrari al *referendum* abrogativo. Di qui la richiesta di soppressione di questo articolo: richiesta che rimane valida, e non preclusa, per i motivi che ho già esposto in precedenza.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: deve essere approvata dal consiglio regionale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati alla regione e.

30. 2. **Boiardi, Luzzatto, Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola.**

LATTANZI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATTANZI. Signor Presidente, ho già illustrato l'argomentazione che sostiene questo emendamento quando ho svolto l'emendamento 10. 1. Mi esimo quindi da un'ulteriore illustrazione.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 30?

RICCIO, *Relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento Bozzi 30. 1 per le stesse ragioni alle quali si è riferito l'onorevole Giomo. Egli è contrario al *referendum* abrogativo, noi lo sosteniamo. Non vi è quindi da aggiungere argomento alcuno.

Quanto all'emendamento Boiardi 30. 2, mi riferisco alle ragioni che ho esposto in ordine all'emendamento 10. 1, al quale si è richiamato anche il collega Lattanzi ed esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Esprimo parere contrario ad entrambi gli emendamenti. Per quanto riguarda in particolare l'emendamento Bozzi 30. 1, svolto dall'onorevole Giomo, poiché questi ha lealmente riconosciuto ancora una volta che la posizione liberale tende a sopprimere l'intero sistema del *referendum* abrogativo, vorrei dire che, almeno sostanzialmente, si tratta di questione già decisa, perché la Camera, in numerose votazioni, ha respinto le proposte liberali tendenti, per un verso o per l'altro, ad impedire l'introduzione di questo istituto nel nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Bozzi 30. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Lattanzi, mantiene l'emendamento Boiardi 30. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LATTANZI. Sì, signor Presidente.

(*La Camera respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 30 nel testo della Commissione*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 31.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Non può essere depositata richiesta di *referendum* nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere e nei sei mesi successivi alla data di convocazione dei comizi elettorali per l'elezione di una delle Camere medesime ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 31.

31. 1. Bozzi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

In caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere, non può essere depositata richiesta di *referendum* dalla data del decreto di scioglimento a 12 mesi dopo la data di convocazione dei comizi elettorali.

Le richieste di *referendum* già depositate sono archiviate e si dovrà procedere a nuove iniziative.

31. 2. Biondi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.

Sostituire le parole: nei sei mesi successivi, *con le parole:* nell'anno successivo.

31. 3. Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.

GIOMO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOMO. Signor Presidente, noi presentiamo questi emendamenti soppressivi perché siamo contrari al *referendum*. Però ogni volta aggiungiamo questa precisazione: che la nostra richiesta di soppressione dell'articolo è valida e non è legata alla sorte dei precedenti emendamenti soppressi proprio per quell'articolo 40, che poi discuteremo, che prevede, in caso di necessità, il richiamo alle norme del titolo I. Quindi dal punto di vista procedurale siamo perfettamente nella possi-

bilità di richiedere queste soppressioni degli articoli.

Quanto al subordinato emendamento Biondi 31. 2, interamente sostitutivo dell'articolo, le ragioni ne sono evidenti. Nel caso di scioglimento anticipato delle Camere, ogni iniziativa va sospesa sia perché la loro ricostituzione è più importante del *referendum*, sia perché il nuovo Parlamento potrebbe *sua sponte* apportare quei mutamenti che con il *referendum* si intendevano perseguire. Per questo motivo è stato fissato il limite di 12 mesi, che potrebbe sembrare — ma non è — troppo ampio. Non deve considerarsi troppo drastico neppure il secondo comma del proposto emendamento sostitutivo. Infatti, nell'arco di tempo di oltre un anno, possono mutare le ragioni di richiesta di *referendum* e sorgerne di nuove. È quindi inutile insistere su iniziative superate, a danno di altre più necessarie.

Infine, abbiamo presentato un ultimo emendamento Alesi 31. 3, con il quale abbiamo proposto di elevare il limite successivo alle elezioni fino a 12 mesi, in quanto reputiamo che si debba dare la possibilità che siano le Camere a rinnovare la norma che si vuole abrogare. È opportuno, quindi, un maggior lasso di tempo affinché le Camere possano procedere, tenendo presente che esse debbono anche interessarsi di tante altre cose. Per questa ragione, reputiamo il limite di 12 mesi significativo e sufficiente per comprendere l'atteggiamento delle Camere nei confronti di una certa norma che si vuole abrogare con il *referendum*. Anche questo nostro emendamento tende a dare maggior prestigio e rispetto alle Camere elettive nei confronti del *referendum* popolare.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 31.

31. 4. Malagugini, Terraroli, Assante, Morvidi, Luberti, Coccia.

Sostituire le parole: nell'anno anteriore, *con le parole:* nei sei mesi anteriori.

31. 5. Terraroli, Malagugini, Assante, Morvidi, Luberti, Coccia.

Sostituire le parole: nei sei mesi successivi, *con le parole:* nei tre mesi successivi.

31. 6. Assante, Malagugini, Terraroli, Morvidi, Luberti, Coccia.

MALAGUGINI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Signor Presidente, con il mio emendamento 31. 4 si giunge ad uno dei punti nodali del sistema della presente legge, che dovrebbe essere di attuazione del *referendum*, secondo quanto recita l'ultimo capoverso dell'articolo 75 della Costituzione, e che, viceversa, rischia di essere, nel testo che ci è stato trasmesso dal Senato, una legge di paralisi dell'esercizio del diritto di *referendum*.

Vorrei aggiungere, signor Presidente e onorevoli colleghi, che mi rendo conto di una certa difficoltà di introdurre, in termini pacati, un discorso che dovrebbe interessarci tutti in uguale misura, nel corso di una seduta nella quale, se si potesse parlare di primati sportivi di questa Camera, io credo che si sia vicini a battere tutti i *records* di velocità nell'approvazione di una legge che ha certamente una indubbia rilevanza costituzionale.

Vorrei rivolgermi alla cortesia dei colleghi e, soprattutto, a quella dell'onorevole ministro, affinché essi prestino attenzione alle modeste cose che mi accingo a dire, in quanto a me sembrano di notevole rilievo per quanto concerne una delle strutture portanti della democrazia nel nostro paese.

Infatti, la norma della quale stiamo discutendo (articolo 31), collegata con le altre contenute nell'articolo 29 testè discusso (il quale prevede principi perlomeno strani circa la caducazione di deliberazioni del consiglio regionale), con quelle dell'articolo 32 (che ancora limitano la possibilità di proposizione della domanda di *referendum*) e con quelle dell'articolo 34 (che ulteriormente paralizzano il *referendum* per l'ipotesi di scioglimento anticipato delle Camere) denunciano un approccio al problema dell'attuazione del *referendum*, che mi pare apertamente in conflitto con lo spirito al quale è improntata la nostra Costituzione repubblicana per questa parte.

Vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi e dell'onorevole ministro di grazia e giustizia sulla collocazione che costituzionalmente ha l'articolo 75. Questo articolo è collocato nella sezione seconda del titolo primo della parte seconda della Costituzione, cioè nella sezione che si occupa del processo di formazione delle leggi. Si tratta di un modo di esercizio della iniziativa legislativa e dell'attività legislativa nel nostro paese. Questo modo — badiamo bene — non è affatto considerato eccezionale dalla Costituzione; esso, infatti, viene considerato come gli altri, accanto agli altri, accanto all'iniziativa legisla-

tiva dei membri delle Camere e del Governo, accanto alla iniziativa legislativa delle regioni e accanto alla iniziativa legislativa popolare.

È un modo più diretto e più immediato per addivenire ad un determinato risultato sul piano legislativo.

Se così stanno le cose, riesce difficile rendersi conto del perché da un punto di vista sistematico, da un punto di vista logico, da un punto di vista politico, si debba istituire un meccanismo che paralizza l'esercizio del diritto di iniziativa legislativa (in questo caso, per esempio, delle regioni o dei cittadini) soltanto per questa parte, dal momento che evidentemente, nell'anno anteriore allo scioglimento delle Camere, queste possono, e devono anzi, tranquillamente continuare a svolgere la loro attività legislativa. Non si capisce perché il fatto dello scioglimento delle Camere per scadenza del termine di mandato debba retroagire ad un anno prima paralizzando un diritto che è garantito ai consigli regionali oltre che ai cittadini.

È ben strano, infatti, questo meccanismo, per il quale — abbiamo appena finito di dirlo a proposito dell'articolo 29 — le deliberazioni dei consigli regionali debbono essere fresche perché altrimenti, come certi vini, svaniscono, evaporano: dopo quattro mesi non valgono più, anche se le deliberazioni devono essere quelle di 5 consigli regionali. Non ci si rende conto, evidentemente, della difficoltà di concentrare, nell'arco di quattro mesi, le deliberazioni, identiche nell'oggetto, di 5 consigli regionali intese a chiedere un *referendum* abrogativo. Ed inoltre, mentre quelle deliberazioni dopo quattro mesi sono cadute, nello stesso tempo, con un anno di anticipo rispetto all'indizione delle elezioni politiche, viene impedito il deposito di una richiesta di *referendum*. Il che significa che almeno un anno e tre mesi prima dall'indizione delle elezioni i consigli regionali sono praticamente nella impossibilità di muoversi.

Ma la cosa più curiosa è che nell'articolo 31 (e anche questa è un'indicazione dell'intento fortemente riduttivo del disegno di legge in esame) si stabilisce questo periodo « bianco » di un anno prima e sei mesi dopo le elezioni, mentre all'articolo 34 è prevista la sospensione obbligatoria del *referendum* in caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere e il periodo bianco, siccome deve essere il più lungo possibile, non è più di 6 mesi, ma è addirittura di 365 giorni dopo le elezioni !

Non credo che la logica di queste argomentazioni possa essere apprezzata da alcuno,

perché si tratta di norme contraddittorie e incompatibili tra loro.

Ecco perché noi riteniamo che queste norme, che pongono tutto un sistema di preclusioni, di inibizioni, di periodi vietati debbano essere assolutamente soppresse, in armonia con il principio che deve vedere nella legge di attuazione uno strumento che garantisce l'esercizio del diritto e non uno strumento inteso a paralizzarlo.

È soltanto in via di estremo subordine che noi abbiamo presentato gli altri due emendamenti, che però non hanno bisogno di illustrazione perché riguardano soltanto la contrazione del tempo di questo periodo « bianco », nel quale non soltanto è impedito ai cittadini di esercitare il loro diritto di chiedere il *referendum*, ma è impedito persino ai consigli regionali di esercitare il loro diritto di votare la richiesta di *referendum*. Con il che si inferisce addirittura nei poteri costituzionalmente attribuiti ai consigli regionali.

Io mi domando ancora una volta quale logica può avere un sistema di questo genere che non risponde neppure a criteri di opportunità politica. Io vorrei invitare i colleghi della maggioranza e l'onorevole ministro a prospettarsi degli esempi molto semplici: poiché il *referendum* abrogativo può colpire una disposizione del codice penale, ponete il caso che, avvicinandosi la scadenza di una legislatura ed essendo inadempiente un governo nel caso di una legge di delega, per esempio quella della riforma dei codici penali, si ritenesse di proporre un *referendum* abrogativo su questo o quell'articolo del codice penale medesimo. Nossignore, scatta il termine dell'anno al quale si è arrivati senza esercitare la delega; non si può esercitare il diritto di *referendum*; la volontà popolare, che coincide in questo caso con la volontà del Parlamento, neppure si può esprimere. E qual è la logica di questo sistema? Non esiste una logica, non esiste una *ratio*, né da un punto di vista sistematico, né da un punto di vista politico.

È per questi motivi che raccomandiamo i nostri emendamenti all'attenzione della Camera.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 31.

31. 7. **Lattanzi, Luzzatto, Boiardi, Carrara Sutour, Granzotto, Mazzola,**

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

Nel caso che la richiesta di *referendum* sia depositata nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere il *referendum* è indetto congiuntamente alle elezioni.

31. 8. **Granzotto, Luzzatto, Boiardi, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola.**

LATTANZI. Chiedo di svolgere io questi emendamenti.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATTANZI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento soppressivo non intendo aggiungere altre considerazioni a quelle testé svolte, molto efficacemente, dal collega Malagugini. La ragione che ci spinge a proporre questo emendamento soppressivo è la stessa esposta dai colleghi di parte comunista. Noi cioè riteniamo che il punto nodale della legge sia proprio quello dell'estrema limitazione alla quale viene sottoposto il diritto di esercizio e di ricorso al *referendum*.

Siamo inoltre contrari a questo articolo in considerazione della compressione — fino al limite della costituzionalità — dei poteri delle regioni, per le quali si chiede una maggioranza qualificata, diceva il relatore, proprio perché la richiesta di *referendum* è cosa seria, ma alle quali poi si nega il diritto di ricorrere al *referendum* per questi periodi « bianchi » a cui accennava il collega Malagugini.

L'emendamento Granzotto 31. 8 è puramente subordinato. Qualora la maggioranza ritenesse di mantenere l'articolo 31, si propone da parte nostra una subordinata, che suona così: « Nel caso che la richiesta di *referendum* sia depositata nell'anno anteriore alla scadenza di una delle due Camere il *referendum* è indetto congiuntamente alle elezioni ». Non viene cioè inibita la possibilità di *referendum*, però, ai fini di realizzare una economia, diciamo così, anche sul piano organizzativo e pratico, esso verrebbe abbinato alle elezioni.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 31 ?

RICCIO, *Relatore*. Onorevole Presidente, il relatore è contrario agli emendamenti soppressivi Bozzi 31. 1, Malagugini 31. 4 e Lattanzi 31. 7. La soppressione di questa norma sostanzialmente costituirebbe la soppressione di un punto centrale dell'intero sistema: se

si accogliesse questa proposta salterebbe il sistema.

Si tratta poi di evitare la sovrapposizione del *referendum* alle elezioni politiche. In realtà, il *referendum* è uno strumento di democrazia diretta, uno strumento del quale abbiamo tutti parlato in sede di discussione generale, dicendo che, proprio perché è uno strumento di controllo e di garanzia, esso non costituisce una contrapposizione al Parlamento, ma un atto di collaborazione con il Parlamento per la preparazione di un sistema legislativo nuovo.

Proprio per queste ragioni, noi crediamo che mai si debba giungere alla sovrapposizione di un *referendum* alle elezioni politiche, sia in rapporto al sovrapporsi in uno stesso periodo, sia, ed ancor più (ed esprimo con questo la contrarietà all'emendamento subordinato Granzotto 31. 8), in rapporto alla coincidenza tra *referendum* ed elezioni in una stessa giornata.

Esprimo parere contrario anche all'emendamento Assante 31. 6 e agli altri emendamenti di analogo contenuto. La norma limitativa è soltanto strumentale, non è sostanziale; riguarda le modalità, e tende a garantire la serietà del *referendum*.

Un *referendum* indetto nel periodo elettorale potrebbe determinare confusione. Aggiungo un argomento di natura tecnico-legislativa sulla quale richiamo l'attenzione dell'onorevole Malagugini, che ha svolto l'argomento inverso. Questo periodo, che è stato definito infecondo, in realtà vuole garantire che il Parlamento, il quale siede ancora, prima dello scioglimento possa giungere a coprire il vuoto normativo conseguente al *referendum*, e ciò costituisce un'indicazione positiva. Si potrebbe obiettare che il Parlamento che sopravviene potrà coprire quel vuoto, ma intanto noi sappiamo che l'avviamento di ogni inizio di legislatura è pesante e avremmo perciò il rischio di un vuoto dannoso. Per queste ragioni sostanziali crediamo che questa norma debba rimanere.

Un'ultima osservazione vorrei fare: ripeto, il *referendum* non costituisce un esercizio di iniziativa legislativa, ma è un atto di controllo e di garanzia sulle leggi; l'abrogazione operata dal *referendum*, come è stato anche più volte ripetuto, produce effetti uguali alle dichiarazioni di illegittimità costituzionale contenute nelle sentenze della Corte costituzionale. Non può certo dirsi che le sentenze della Corte costituzionale siano un atto legislativo.

Per queste considerazioni esprimo parere contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario agli emendamenti presentati all'articolo 31. È contrario ai due emendamenti Bozzi 31. 1 e Biondi 31. 2: il primo è il solito emendamento strumentale che tende a sopprimere una norma fondamentale e quindi in definitiva a sopprimere l'istituto stesso del *referendum*; il secondo sostituisce una disciplina dell'ipotesi dello scioglimento anticipato alla previsione contenuta nell'articolo 31 del testo del disegno di legge che invece è relativa a tutti i casi di scadenza delle Camere per fine di legislatura. Mi pare che l'emendamento Biondi 31. 2, a parte il termine di 12 mesi che dovrebbe sostituire quello di 6 mesi, proprio nel momento in cui tende ad operare una specie di restrizione tra le tante proposte per l'esercizio del *referendum*, abolisca invece quelle cautele che sono stabilite nel disegno di legge a proposito della scadenza ordinaria delle Camere.

Per quanto riguarda la serie di emendamenti in parte coincidenti che sono stati svolti dall'onorevole Lattanzi per ultimo e dall'onorevole Malagugini per primo, vorrei dire — trascurando le subordinate, perché il problema di fondo è quello contenuto negli emendamenti principali — che ho ascoltato con interesse le argomentazioni pregevoli e anche elegantemente esposte dell'onorevole Malagugini, in parte riprese ed ampliate dall'onorevole Lattanzi. A questo punto però è inutile fermarsi a discutere una per una le norme di questo sistema di cautele esistente nel disegno di legge. Evidentemente, vi è stata la preoccupazione di evitare alcuni degli inconvenienti che potrebbero derivare da una eccessiva proliferazione delle consultazioni, da una sovrapposizione e da qualche contrasto con le elezioni normali delle Camere. Naturalmente il sistema può essere discusso e può essere ritenuto, ad esempio, troppo restrittivo, come lo ritiene la sinistra o può essere ritenuto non abbastanza restrittivo, secondo il punto di vista del gruppo liberale, ma esso è evidentemente destinato ad introdurre certe cautele, e perciò non possiamo discuterlo punto per punto, anche con argomenti pregevoli, ma dobbiamo accettarlo o rifiutarlo nel suo insieme. Noi crediamo che ci siano sufficienti ragioni per mante-

nerlo, ed ecco perché il Governo è contrario a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 31.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Giomo, mantiene l'emendamento Bozzi 31. 1 di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento Bozzi 31. 1 è identico agli emendamenti Malagugini 31. 4 e Lattanzi 31. 7. Voteremo quindi sull'emendamento Bozzi-Malagugini-Lattanzi interamente soppressivo dell'articolo 31.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo emendamento è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati D'Alessio ed altri nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento Bozzi-Malagugini-Lattanzi, interamente soppressivo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma dell'articolo 51, terzo comma, del regolamento, sospendo la seduta fino alle 19,30.

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Beccaria
Alessi	Belci
Allegri	Benedetti
Allocca	Bernardi
Amadei Leonetto	Bertè
Andreoni	Biaggi
Andreotti	Bianchi Fortunato
Anselmi Tina	Bianchi Gerardo
Ariosto	Bima
Azzaro	Boffardi Ines
Badaloni Maria	Boldrin
Balasso	Borra
Baldi	Botta
Ballardini	Bottari
Barberi	Bressani
Barbi	Brizioli
Bardotti	Bucalossi
Baroni	Bucciarelli Ducci
Bartole	Buffone

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MAGGIO 1970

Scalfaro
 Scarascia Mugnozza
 Sgarlata
 Tarabini

Taviani
 Terranova
 Urso
 Vedovato

(concesso nella seduta odierna):

Galloni

La seduta, sospesa alle 18,20, è ripresa alle 19,30.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole D'Alessio, insiste nella sua richiesta di scrutinio segreto?

D'ALESSIO. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'emendamento Bozzi-Malagugini-Lattanzi, interamente soppressivo dell'articolo 31.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli	132
Voti contrari	224

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Badaloni Maria
Alboni	Balasso
Aldrovandi	Baldi
Alessi	Ballardini
Alini	Ballarin
Allegri	Barberi
Allera	Barbi
Allocca	Barca
Amadei Leonetto	Bardelli
Amasio	Bardotti
Amodei	Baroni
Andreoni	Bartole
Andreotti	Bastianelli
Anselmi Tina	Battistella
Ariosto	Beccaria
Arzilli	Belci
Assante	Benedetti
Azimonti	Beragnoli
Azzaro	Bernardi

Bertè	Corgi
Biaggi	Cortese
Biagini	Cristofori
Biamonte	Curti
Bianchi Fortunato	D'Alessio
Bianchi Gerardo	Dall'Armellina
Biasini	Damico
Bima	D'Arezzo
Biondi	D'Auria
Bisaglia	de' Cocci
Bo	Degan
Boffardi Ines	De Laurentiis
Boldrin	Del Duca
Boldrini	De Leonardis
Borghi	Dell'Andro
Borra	Demarchi
Borraccino	De Maria
Bortot	De Meo
Botta	De Ponti
Bottari	de Stasio
Bozzi	Di Giannantonio
Bressani	Di Leo
Brizioli	Di Lisa
Bucalossi	Di Nardo Raffaele
Buffone	D'Ippolito
Busetto	Di Puccio
Buzzi	Drago
Caiazza	Elkan
Calveti	Evangelisti
Calvi	Fabbri
Camba	Fasoli
Canestrari	Felici
Capra	Ferrari
Carenini	Ferrari Aggradi
Carra	Ferretti
Carta	Fibbi Giulietta
Caruso	Finelli
Castelli	Fioret
Castellucci	Flamigni
Cataldo	Forlani
Cattaneo Petrini	Fornale
Giannina	Foscarini
Cattani	Foschini
Cavallari	Fracanzani
Cebreli	Frasca
Ceravolo Sergio	Fregonese
Cervone	Fusaro
Cesaroni	Gatto
Ciaffi	Gerbino
Ciccardini	Gessi Nives
Cicerone	Giachini
Cirillo	Giannantoni
Coccia	Gioia
Cocco Maria	Giomo
Colleselli	Giordano
Colombo Vittorino	Giovannini
Conte	Giraudi
Corà	Gitti

[illegible]

Giglia	Savio Emanuela
Girardin	Scalfaro
Mitterdorfer	Scarascia Mugnozza
Montanti	Sgarlata
Moro Aldo	Tarabini
Nucci	Taviani
Pavone	Terranova
Pintus	Urso
Sartor	Vedovato

(concesso nella seduta odierna):

Galloni

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Giomo, mantiene gli emendamenti Biondi 31. 2 e Alesi 31. 3. di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Malagugini, mantiene gli emendamenti Terraroli 31. 5 e Assante 31. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

MALAGUGINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Lattanzi, mantiene l'emendamento Granzotto 31. 8, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LATTANZI. Sì, signor Presidente.

(La Camera approva l'articolo 31 nel testo della Commissione, avendo respinto gli altri emendamenti ad esso presentati).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 32.

TERRAROLI, *Segretario*, legge:

« Salvo il disposto dell'articolo precedente, le richieste di *referendum* devono essere depositate in ciascun anno dal 1° gennaio al 30 settembre.

Alla scadenza del 30 settembre l'Ufficio centrale costituito presso la Corte di cassazione a norma dell'articolo 12 esamina tutte le richieste depositate, allo scopo di accertare che esse siano conformi alle norme di legge, esclusa la cognizione dell'ammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'articolo 75 della Costituzione, la cui decisione è demandata dall'articolo 33 della presente legge alla Corte costituzionale.

Entro il 31 ottobre l'Ufficio centrale rileva, con ordinanza, le eventuali irregolarità delle singole richieste, assegnando ai delegati o presentatori un termine, la cui scadenza non può essere successiva al venti novembre per la sanatoria, se consentita, delle irregolarità predette e per la presentazione di memorie intese a contestarne l'esistenza.

Con la stessa ordinanza l'Ufficio centrale propone la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materia.

L'ordinanza deve essere notificata ai delegati o presentatori nei modi e nei termini di cui all'articolo 13. Entro il termine fissato nell'ordinanza i rappresentanti dei partiti, dei gruppi politici e dei promotori del *referendum*, che siano stati eventualmente designati a norma dell'articolo 19, hanno facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.

Successivamente alla scadenza del termine fissato nell'ordinanza ed entro il 15 dicembre, l'Ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate, provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia e mantenendo distinte le altre, che non presentano tali caratteri. L'ordinanza deve essere comunicata e notificata a norma dell'articolo 13 ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 32.

32. 1. Bozzi, Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.

Sopprimere il quarto comma.

32. 2. Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.

Al quinto comma sostituire le parole da: entro il termine fissato, fino alle parole: le

loro deduzioni, *con le parole*: I promotori del *referendum* hanno la facoltà di presentare per iscritto le loro deduzioni.

32. 3. **Alesi, Alessandrini, Alpino, Badini Confalonieri, Barzini, Baslini, Bignardi, Biondi, Bonea, Bozzi, Camba, Cantalupo, Capua, Cassandro, Catella, Cottone, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Durand de la Penne, Ferioli, Fulci, Giomo, Malagodi, Marzotto, Mazzarino, Monaco, Papa, Protti, Pucci di Barsento, Quilleri, Serrentino.**

CAMBA. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMBA. Come abbiamo già detto, noi siamo contrari al *referendum* abrogativo. Di qui la richiesta di soppressione dell'articolo 32, richiesta valida, non legata alla sorte dei precedenti emendamenti soppressivi, dato che l'articolo 40 prevede, per quanto non previsto dal titolo II, l'applicabilità delle norme di cui al titolo I.

L'emendamento subordinato Alesi 32. 2, soppressivo del quarto comma, tende a togliere all'ufficio centrale presso la Corte di cassazione il potere di concentrare o meno le iniziative analoghe o uniformi. A nostro avviso, l'ufficio centrale non ha competenza specifica tale da poter stabilire quali richieste siano uniformi, quali analoghe e quali differenti, onde stabilire la concentrazione o meno di esse. La richiesta di *referendum* avallata da 500 mila elettori sottoscrittori è la espressione di una manifestazione di volontà costituzionale, per cui tutto ciò che attiene a modifiche di questa manifestazione di volontà costituzionale non può essere attribuito alla cognizione di un ufficio la cui competenza è meramente giuridico-amministrativa e non giuridico-costituzionale. A nostro avviso, dunque, l'ufficio centrale ha competenza attinente alla legittimità, non il merito. Quest'ultimo tutt'al più può essere di competenza della Corte costituzionale, ma non certamente di un semplice ufficio con compiti meramente giuridico-amministrativi.

In merito all'emendamento Alesi 32. 3, devo dire che esso è dettato da una motivazione evidente. Dato che i promotori sono designati *ab origine* a promuovere l'iniziativa di richiesta di *referendum* e a seguirne l'iter fino alla votazione, non vediamo perché altri debbano intervenire nelle varie operazioni. Ciò soprattutto in una fase delicata come quella relativa alla presentazione di deduzioni, spiegazioni, documentazioni, illustrazioni

in ordine alla notificazione e come quella relativa alle sanatorie o alla concentrazione fatta dall'ufficio centrale. Favorendo l'intervento di altre persone si creano confusioni di interventi, pressioni e disguidi, a tutto danno del regolare corso del *referendum*. Se altri vogliono intervenire, si iscrivano fin dall'inizio come promotori, altrimenti è meglio che restino fuori per non creare complicazioni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo 32 con il seguente:

L'ufficio centrale entro trenta giorni dal deposito di ogni richiesta di *referendum* ne rileva con ordinanza, da notificarsi ai presentatori o delegati a norma dell'articolo 13, le eventuali irregolarità assegnando il termine di giorni venti per sanarle.

Entro i due giorni successivi l'ufficio centrale decide definitivamente sulla regolarità della richiesta.

L'ordinanza deve essere notificata e comunicata ai sensi dell'articolo 13.

32. 4. **Guidi, Benedetti, Assante, Luberti, Malagugini, Spagnoli.**

Sostituire il quarto comma con il seguente:

Con la stessa ordinanza l'ufficio centrale propone la unificazione delle richieste aventi per oggetto il testo di una medesima legge o del medesimo atto avente forza di legge.

32. 5. **Benedetti, Guidi, Assante, Luberti, Malagugini, Spagnoli.**

Al sesto comma, sostituire la parola: legittimità, con la parola: regolarità.

32. 6. **Assante, Guidi, Benedetti, Luberti, Malagugini, Spagnoli.**

Al sesto comma, sostituire le parole: provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità o analogia di materia, con le parole: provvedendo alla unificazione di quelle tra esse che hanno per oggetto il testo di una medesima legge o del medesimo atto avente forza di legge.

32. 7. **Luberti, Guidi, Benedetti, Assante, Malagugini, Spagnoli.**

L'emendamento Assante 32. 6 è precluso.

L'onorevole Malagugini ha facoltà di svolgere gli altri emendamenti.

MALAGUGINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo doveroso, nel momento in cui mi accingo ad illustrare gli emenda-

menti presentati dal mio gruppo al testo dell'articolo 32 del presente disegno di legge, formulare alcune osservazioni di carattere generale, che ineriscono però all'argomento; esse si rivolgono al modo di discussione, o meglio di non discussione, di questo disegno di legge, che sembrerebbe essere non già una legge di attuazione costituzionale, ma addirittura una « leggina » o una legge-provvedimento.

Ho già accennato, in occasione di un mio precedente intervento, alla fretta che caratterizza il dibattito; ma più ancora che la fretta, direi, non può non sorprendere il disinteresse, la povertà, quando non addirittura la totale mancanza di argomenti che caratterizza l'atteggiamento della maggioranza. Il disinteresse, onorevoli colleghi; quel disinteresse per cui, alla conclusione della discussione generale, durante le repliche del relatore e del ministro, in un'aula deserta, si è potuto svolgere addirittura un dialogo, bonario se volete, cordiale, ma pur sempre un dialogo e niente di più che un dialogo, tra il guardasigilli i soli quattro deputati presenti nell'aula, tutti e quattro appartenenti al partito comunista italiano.

Nei riguardi dei nostri emendamenti si è opposto sin qui costantemente un rifiuto pregiudiziale e, se mi permettete il termine, un rifiuto addirittura « liturgico », di una liturgia *ante* concilio Vaticano II.

Eppure i nostri emendamenti, onorevoli colleghi — l'onorevole ministro ha avuto la amabilità di riconoscerlo — non sono né cervellotici né pretestuosi e neppure (questo va sottolineato con forza) sono intesi ad ostacolare l'esercizio del diritto costituzionalmente garantito al popolo di manifestare la sua volontà attraverso il *referendum*; non muovono, cioè, nella direzione in cui muovono quelli del gruppo liberale, ma sono intesi, al contrario, a dare al paese una legge che abbia una sua armonia e una sua funzionalità sicura.

Ciò nonostante, non ci rispondete altro che con un rifiuto, quasi che, di fronte a un evidente accordo di Governo, l'opposizione fosse soltanto un impaccio fastidioso da tollerare senza prenderne in considerazione le ragioni. Ma l'opposizione, onorevoli colleghi, in questa aula c'è e conta, e abbiamo voluto dimostrarvelo non partecipando alla votazione a scrutinio segreto; abbiamo voluto dimostrarvi ancora una volta, di fronte alla vostra tenace ostinazione nel rifiutare l'accettazione di questa realtà, che siamo parte essenziale e necessaria per il funzionamento del Parlamento e che soltanto in un rapporto corretto, non for-

malmente, ma sostanzialmente corretto, tra maggioranza governativa ed opposizione — e non certo nell'obbedienza cieca, non so quanto rispettosa, e assoluta agli accordi di vertice — sta il mezzo per il funzionamento di questa nostra Assemblea.

La mancata considerazione, le risposte evasive alle nostre proposte, rendetene conto, non offendono certamente noi parlamentari comunisti, ma sminuiscono la dignità di questi nostri stessi lavori, ne impoveriscono i contenuti, tendono a ridurli a un'operazione meccanica di conta dei voti e non invece ad un confronto aperto e leale tra le diverse e opposte opinioni.

A questo, onorevoli colleghi, abbiamo inteso richiamarvi con il nostro atteggiamento che non può perciò prestarsi a fraintendimenti o ad interpretazioni elettoralisticamente strumentali.

Detto questo, passo alla illustrazione dei nostri emendamenti all'articolo 32, un articolo che, come già è stato detto dal collega Spagnoli in sede di discussione generale, è veramente peculiare, un articolo che a me ricorda una pellicola cinematografica che ha avuto un notevole successo commerciale, quella che portava il titolo: *Mai di domenica*. Qui, invece, siamo al punto di dire: « Mai d'inverno »; sembra, cioè, che una sorta di paralisi, di incapacità colpisca i cittadini italiani e i consigli regionali nel periodo che va dal 30 settembre al 31 dicembre. Durante questo periodo — non si capisce proprio per quale ragione — è assolutamente impedito perfino di depositare le richieste di *referendum*.

Una disposizione legislativa di questo genere urta in maniera stridente contro la logica, contro qualsiasi concezione sistematica dell'articolazione della legge; né può trovare una giustificazione in una particolare difficoltà delle operazioni affidate all'ufficio centrale per il *referendum*, costituito presso la Corte di cassazione, che non è e non sarà certamente oberato di lavoro nel verificare le condizioni di ammissibilità delle varie richieste di *referendum*. Si tratta cioè puramente e semplicemente di una ennesima strumentazione tecnica per ridurre l'area di effettivo esercizio del diritto di richiedere il *referendum* e di manifestare attraverso di esso una volontà.

Questa considerazione, che si ricollega alle altre che abbiamo già ampiamente svolto in precedenza, mi esime dall'indulgere ulteriormente nell'analisi critica del testo dell'articolo in questione, che a nostro giudizio ben si presterebbe anche a delle disquisizioni di carattere umoristico. Noi abbiamo proposto di so-

stituire l'intero testo dell'articolo 32 con un articolato molto più semplice nel quale scompaia completamente il pericolo di preclusione all'esercizio del diritto di presentare le richieste di *referendum*. E su questo punto noi riteniamo che la Camera non possa fare a meno di riflettere, proprio per la mancanza di qualsiasi giustificazione logica, giuridica e politica al disposto soprattutto del primo comma dell'articolo 32.

Ma se tale non fosse l'opinione degli onorevoli colleghi della maggioranza, vi sono nel corpo stesso dell'articolo delle disposizioni che non possono non destare perplessità, non soltanto per la loro stranezza, per la loro anomalia, ma anche per il grado di incertezza legislativa che esse introducono. Vorrei per esempio sapere con esattezza quale significato abbia il quarto comma dell'articolo 32. Dopo che i commi precedenti hanno stabilito che alla scadenza del 30 settembre l'ufficio centrale esamina tutte le richieste depositate eccetera, e che entro il 31 ottobre lo stesso ufficio rileva le eventuali irregolarità delle singole richieste assegnando ai delegati un termine la cui scadenza non può essere successiva al 20 novembre per la sanatoria dell'irregolarità, eccetera, il quarto comma recita: « Con la stessa ordinanza l'ufficio centrale propone » (udite !) « la concentrazione di quelle, tra le richieste depositate, che rivelano uniformità o analogia di materie ». Ebbene, io vorrei francamente conoscere dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro il significato di questo sostantivo « concentrazione ». Che cosa significa la concentrazione delle richieste che rivelano uniformità o analogia di materia ? Perché evidentemente, se non viene chiarito il concetto di concentrazione — e la concentrazione io la conosco come istituto di diritto privato, non già come istituto di diritto costituzionale — succede che questo articolo finisce per attribuire ad un ufficio centrale elettorale facoltà che attribuiscono alle modalità di esercizio del *referendum* (al quale, non dimentichiamolo, si ricollegano dei diritti dei cittadini sanciti dalla Costituzione), e che sconfinano nella sfera delle attribuzioni dei vari poteri dello Stato, attribuendo al potere giudiziario, in una sede che non è contenziosa, ma amministrativa o, al più, di volontaria giurisdizione, facoltà che sono squisitamente politiche e che non possono in alcuna maniera essere attribuite alla Corte di cassazione e all'ufficio centrale per il *referendum* presso di essa costituito. Ecco perché noi abbiamo presentato l'emendamento Benedetto 32. 5, sostitutivo del comma quarto del-

l'articolo 32, che tende a far scomparire dal testo dell'articolo questa amenità della concentrazione delle richieste uniformi o analoghe, e a stabilire invece il principio dell'unificazione delle richieste aventi per oggetto il testo di una medesima legge o del medesimo atto avente forza di legge. Il che significa che si terrà un unico *referendum* quando unico è l'oggetto del *referendum* e quando uno solo è il quesito che deve essere rivolto agli elettori in sede di *referendum*. Tale emendamento e il successivo emendamento Luberti 32. 7 devono essere considerati come subordinati rispetto all'emendamento principale Guidi 32. 4, sostitutivo dell'intero articolo 32. Per le stesse ragioni già esposte, l'emendamento Luberti 32. 7 tende a modificare il sesto comma dell'articolo nella parte in cui è detto che l'ufficio centrale decide, con ordinanza definitiva, sulla legittimità di tutte le richieste depositate; e precisamente tende a sostituire le parole « provvedendo alla concentrazione di quelle tra esse che rivelano uniformità e analogia di materia », con le parole « provvedendo alla unificazione di quelle tra esse che hanno per oggetto il testo di una medesima legge o del medesimo atto avente forza di legge ». Si tratta — ripeto — di anomalie, di amenità, di enormità, che non credo possano aver diritto di cittadinanza in un testo legislativo di tanto rilievo, diretto all'attuazione della Costituzione repubblicana.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il primo comma.

32. 8. Luzzatto, Boiardi, Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola.

Al secondo comma, sostituire le parole: Alla scadenza del 30 settembre, con le parole: Entro sette giorni dalla presentazione.

32. 9. Luzzatto, Boiardi, Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola.

Al secondo comma, sostituire le parole: tutte le richieste depositate, con le parole: la richiesta.

32. 10. Luzzatto, Boiardi, Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola.

Al terzo comma, sopprimere le parole: Entro il 31 ottobre.

32. 11. Luzzatto, Boiardi, Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola.

Al terzo comma, sostituire le parole: successiva al 20 novembre, con le parole: superiore ai venti giorni.

32. 12. Luzzatto, Boiardi, Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola.

Al sesto comma, sostituire le parole: Successivamente alla, con le parole: Entro sette giorni dalla, e sopprimere le parole: ed entro il 15 dicembre.

32. 13. Luzzatto, Boiardi, Granzotto, Lattanzi, Carrara Sutour, Mazzola.

L'onorevole Luzzatto ha facoltà di svolgerli.

LUZZATTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questi sei emendamenti possono essere illustrati tutti insieme, dato che, rispetto all'emendamento Guidi 32. 4. interamente sostitutivo dell'articolo 32, svolto testé dall'onorevole Malagugini, costituiscono soltanto una diversa tecnica emendativa. Nella sostanza essi tendono, modificando singole parti dell'articolo, al medesimo scopo.

Sono tanti anni che si discute del *referendum* ed ora in gran fretta si vuole portare ad attuazione questo istituto costituzionale che fino ad ora attuazione non ha avuto. Nelle passate legislature più volte noi ce ne siamo occupati per nostra parte. Personalmente ho avuto occasione di sottoscrivere per due legislature consecutive, come primo firmatario, una proposta di legge per l'attuazione del *referendum*. Ma le proposte di nostra parte differivano sostanzialmente da questa. E il punto cardinale della differenza è proprio l'articolo 32 con i successivi; anche gli articoli 33 e 34 si collegano infatti al sistema che nell'articolo 32 è sintetizzato. Ed il sistema è questo: che la presentazione di richieste di *referendum* è stagionale, cosa assolutamente stravagante perché non sappiamo in base a quali criteri i *referendum* possano fiorire non oltre il 30 settembre, siano preclusi in autunno; cosa sulla quale, io desidero dichiarare sin da ora, noi avanziamo anche riserve sul piano costituzionale. Poiché la Costituzione non stabilisce limiti all'esercizio di un diritto che attribuisce ai cittadini, noi abbiamo forti dubbi che possa la legge ordinaria restringere l'esercizio di questo diritto e quindi interferire nel diritto stesso costituzionalmente sancito. Noi riteniamo perciò che sia dubbia la costituzionalità dell'articolo 32 e dei successivi che ad esso sono collegati. Il sistema di cui al testo del disegno di legge in esame non prevede soltanto una presentazione sta-

gionale delle richieste di *referendum*, ma anche un successivo periodo stagionale delle fasi seguenti del procedimento perché il *referendum* possa tenersi. Questo può essere richiesto soltanto dal 1° gennaio al 30 settembre; e poi seguono le operazioni varie, complicate, inutilmente complicate con il doppio controllo dell'ufficio centrale presso la Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, controllo che viene protratto in modo che il *referendum* non si possa effettuare se non dopo il 15 aprile. E precisamente in una domenica compresa fra il 15 aprile e il 15 giugno. La scelta della data è affidata all'esecutivo, di modo che da questo sistema deriva che un *referendum* richiesto il 1° gennaio di un anno potrebbe essere tenuto il 15 giugno dell'anno successivo, a un anno e mezzo di distanza e che più *referendum* potrebbero essere abbinati e svolti congiuntamente.

Ora, qui non si tratta soltanto di una limitazione temporale piuttosto pesante, si tratta di qualche cosa che modifica la natura stessa dell'istituto. Il senso del *referendum* è quello di offrire una possibilità di appello a chi in Parlamento in quel momento risulti minoranza o alla corrente di opinione che in Parlamento in quel momento non trovi una maggioranza che la esprima, perché può essere richiesto da cittadini che possono o no riconoscersi in determinati gruppi parlamentari o nella minoranza parlamentare. Comunque, l'istituto del *referendum* presuppone che questi cittadini non si riconoscano nella maggioranza ovviamente, poiché, altrimenti, sarebbe il Parlamento che provvederebbe alla abrogazione delle leggi di cui si tratta.

Come strumento democratico, pertanto, con tutte le riserve che si devono fare a proposito dell'esercizio del *referendum*, del sistema del voto popolare agli effetti di una democrazia effettiva, questo istituto ha valore in quanto offre la possibilità della scelta del tempo e dell'oggetto della consultazione popolare.

Con l'articolo 32 questi due che sono gli elementi costitutivi del diritto di *referendum*, del suo significato democratico, sono aboliti: è abolita l'identificazione dell'oggetto perché ad un oggetto possono esserne abbinati magari artificiosamente altri tre, in modo da annegare quella campagna che si ritiene di dover condurre nel paese in altri argomenti, in altri motivi. E così per la scelta del tempo in cui debba tenersi il *referendum*; perché chi ritenga ad un certo momento di chiedere la consultazione popolare su una legge, se la deve chiedere in gennaio per vedersela effettuare a

giugno dell'anno successivo, evidentemente il tempo non lo sceglie. E chi lo sceglie è l'esecutivo, cioè quell'organo, espressione della maggioranza parlamentare, che meno di ogni altro dovrebbe interferire in materia di *referendum*. Se vi è un organo dello Stato che non deve avere nulla da dire in materia di consultazione popolare di questo tipo, questo è l'esecutivo, è il Governo, che invece a questo punto diventa l'organo che fissa la data della consultazione.

Ecco perché noi proponiamo la soppressione di tutti i termini qui stabiliti e la determinazione di termini ragionevoli, non eccessivamente brevi, ma sufficienti all'adempimento delle funzioni prescritte, come è previsto per ogni altro procedimento di consultazione popolare, in modo che a decorrere dal giorno della presentazione della richiesta di *referendum* sia previsto un termine per l'esame della richiesta stessa, senza che occorra procrastinare tale esame a dopo il 30 settembre; che sia soppresso il limite stabilito dal primo comma con la soppressione dell'intero primo comma; che su ciascuna richiesta quindi l'ufficio centrale abbia ad esprimersi in un termine breve; e che i successivi adempimenti siano tutti determinati in scadenze prefissate e ragionevolmente brevi, sufficienti cioè perché possa farsi luogo agli adempimenti previsti, ma tali da evitare dilazioni artificiose, in modo che chi promuove il *referendum* sappia quando lo chiede e sappia anche quando esso si terrà.

Questo è il senso dei sei emendamenti presentati dal gruppo del PSIUP, che sono l'uno corollario e conseguenza dell'altro e si ispirano al medesimo criterio.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 32?

RICCIO, *Relatore*. Signor Presidente, al relatore non è dato polemizzare e quindi non polemizzo. Permetterò però che io respinga le affermazioni che sono state fatte dall'onorevole Malagugini sul rifiuto, che egli ha definito « liturgico », degli emendamenti comunisti. In questo dibattito, che è stato tanto ampio, sono stati presentati argomenti chiari e molte volte — o tutte le volte — questi argomenti tendevano a respingere delle proposizioni o addirittura delle posizioni che apparivano capziose. Vi è stata ricchezza di argomenti. Tanti argomenti sono stati portati da tutte le parti politiche della Camera. L'onorevole Malagugini ha parlato di rifiuto liturgi-

co; vorrei dire all'onorevole Malagugini una cosa soltanto: c'è la liturgia della parola, e la prima parte della Messa contiene la liturgia della parola, che è la liturgia dell'assemblea, del dialogo, della discussione. Se lei, onorevole Malagugini, ha inteso dire che il rifiuto da me opposto agli emendamenti comunisti era liturgico, nel senso che era un rifiuto documentato e fatto su ragionamenti, posso accettare questa sua definizione. Se ha inteso dire un'altra cosa, permetterà che io respinga tale sua affermazione, perché sempre, quando ho opposto un rifiuto, ho addotto gli argomenti sui quali esso si fondava.

Gli emendamenti presentati, sostanzialmente tendono a modificare il sistema previsto nel disegno di legge. Nel disegno di legge è prevista l'organizzazione — in rapporto al tempo — delle modalità per lo svolgimento del *referendum*. Ritengo che si tratti di un sistema ben articolato, adeguato, che garantisce lo svolgimento ordinato del *referendum*. Esprimo pertanto parere contrario a tutti gli emendamenti che tendono a modificare il sistema previsto dal disegno di legge, anche se presentati (uso le parole dell'onorevole Luzzatto) con una tecnica diversa.

Mi è stato chiesto di dare spiegazione in merito ad una parola usata nel quarto e nel sesto comma dell'articolo 32: la parola « concentrazione »; ed io intendo rispondere richiamandomi agli emendamenti Benedetti 32. 5 e Luberti 32. 7 sostitutivi rispettivamente del quarto e del sesto comma dell'articolo 32, nei quali si parla di « unificazione ». Concentrazione è unificazione: concentrare non significa altro che unificare. Ed io sono contrario a questi due emendamenti perché sono soltanto formali, esprimono cioè lo stesso concetto contenuto nell'articolo usando dei sinonimi.

RAUCCI. Non sono sinonimi.

RICCIO, *Relatore*. Consulteremo il vocabolario. Ci sono parole usate in modo grezzo e parole usate in modo tecnico-giuridico. Questa è una parola usata in modo grezzo. Ecco tutto.

Questa concentrazione o unificazione non può esser fatta che dall'ufficio centrale, perché l'ufficio centrale è chiamato a questo compito di unificare o concentrare le richieste di *referendum* che rivelano uniformità o analogia di materia. Si tratterebbe, in un certo senso, di un sindacato di legittimità esterna. In definitiva, ritengo che sia meglio approvare l'articolo 32 nel presente testo e quindi, ripeto, non accetto alcun emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Dirò brevemente che sono anch'io contrario a tutti gli emendamenti, i quali praticamente appartengono a due categorie: ce ne sono due che riguardano la parola « concentrazione » di cui al quarto e al sesto comma, sui quali tornerò fra breve; e ce ne sono altri che sono diretti praticamente contro quel sistema di cautele o di limitazioni che esiste nel disegno di legge e del quale si è varie volte parlato sia in sede di discussione generale sia in sede di emendamenti, questione, questa, che ritorna sempre e ritorna da due parti opposte. Infatti il gruppo liberale lamenta, a prescindere dal suo atteggiamento pregiudizialmente negativo sull'istituto, che si dia la possibilità di fare troppo frequentemente il *referendum*; l'estrema sinistra, invece, lamenta che in questo disegno di legge siano state introdotte delle limitazioni che, praticamente, riducono eccessivamente l'area di utilizzazione del *referendum* stesso.

Quindi, è inutile ripetere quegli argomenti. Ci sono dei profili di opportunità che possono essere variamente apprezzati: l'estrema sinistra li apprezza in un senso, il partito liberale in senso opposto, e noi, infine, diamo valutazioni che differiscono sia dalla posizione liberale sia da quella comunista. Dobbiamo tener conto del fatto che il *referendum* è un avvenimento di grande rilevanza nella vita del paese: a tacer d'altro, basti pensare alla campagna elettorale, che ha un costo notevolissimo.

MALAGUGINI. Questo non c'entra !

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi scusi, ma c'entra. Tutta la serie delle norme limitatrici è proprio dovuta alla preoccupazione — che in ipotesi possiamo ritenere anche astratta, in quanto speriamo che del *referendum* si faccia un uso normale — di impedire che il paese sia sottoposto continuamente ad una serie di *referendum*, in modo tale che la sua vita venga continuamente agitata. In un periodo nel quale la tensione fra i partiti è quella che tutti sappiamo — ne abbiamo significative esperienze — è evidente che questa preoccupazione ha una sua legittimità.

Sono queste le ragioni che consigliano prudenza, e quindi di stabilire idonee cautele contro il rischio di un ricorso abnorme all'istituto del *referendum*. È perfettamente inutile rifare tante volte la stessa discussione; se ho ripetuto queste cose, l'ho fatto soltanto

per sottrarmi all'accusa dell'onorevole Malagugini secondo cui noi ci limiteremmo a controbattere gli argomenti dell'opposizione con delle semplici negazioni. Mi pare che, quando non vi è nulla da dire o vi è soltanto da ripetere cose già dette, sia meglio far presto, tacere per risparmiare tempo, e questo certamente non per la fretta di varare questo provvedimento; non è mia una preoccupazione del genere.

Per quanto riguarda lo specifico argomento della concentrazione — di cui all'emendamento Benedetti 32. 5 — mi pare che gli onorevoli colleghi abbiano avuto una risposta puntuale da parte del relatore; inoltre, una risposta puntuale — come il relatore ha rilevato — è insita anche nell'emendamento presentato: in esso, infatti, ci si limita a proporre di sostituire delle parole con altre di analogo, se non identico significato, giusta una tecnica di cui si è servito soprattutto nella precedente discussione, ma anche in questa, il gruppo liberale per un'azione, non dico ostruzionistica, ma certamente ritardatrice. Nel caso in esame, vorrei far rilevare che il significato della parola concentrazione è uguale a quello della parola unificazione.

MALAGUGINI. Onorevole ministro, non è evidentemente la stessa cosa parlare di « uniformità o analogia di materia », come fa il testo della Commissione, invece di « richieste aventi per oggetto il testo di una medesima legge », come fa l'emendamento Benedetti 32. 5.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Malagugini, ella è troppo intelligente per credere che possa darsi il caso di un ufficio centrale, costituito presso la Corte di cassazione ai sensi dell'articolo 12 di questo disegno di legge, il quale possa interpretare il quarto comma dell'articolo 32 nel senso di unificare o concentrare — secondo il termine che a lei non piace — due questioni di natura concreta assolutamente diverse, soltanto perché esse attengono alla materia, per esempio, del diritto matrimoniale. Lo spirito di questa norma — chiarissimo nella sua lettera — sta in questo: che quando ci sono due domande di *referendum*, le quali avrebbero praticamente lo stesso oggetto e quindi non potrebbero essere sottoposte agli elettori parallelamente, evidentemente si procede alla concentrazione, come dice la legge, o alla unificazione, come dice lei. Quindi si tratta della stessa cosa. Credo di avere dato sufficiente risposta; dolente se non l'ho potuta convin-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MAGGIO 1970

cere, ma succede spesso che non ci convinciamo reciprocamente. Debbo, in conclusione, dichiararmi contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Camba, mantiene gli emendamenti Bozzi 32. 1, Alesi 32. 2 e 32. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

CAMBA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Malagugini, mantiene gli emendamenti Guidi 32. 4, Benedetti 32. 5 e Luberti 32. 7, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

MALAGUGINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Luzzatto, mantiene i suoi emendamenti 32. 8, 32. 9, 32. 10, 32. 11, 32. 12 e 32. 13, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

LUZZATTO. Sì, signor Presidente.

(La Camera respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 32 nel testo della Commissione).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla I Commissione (Affari costituzionali):

Aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano » (331) *con modificazioni e con l'assorbimento delle proposte di legge* FRANCHI ed altri: « Norme integrative della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università » (152); e FRANCHI ed altri: « Norme integrative della legge 3 novembre 1961, n. 1255, concernente la revisione dei ruoli organici del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione

universitaria e degli osservatori astronomici » (1642), *le quali pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.*

ALMIRANTE ed altri (166); AMADEI GIUSEPPE e PALMIOTTI (301); AMADEI GIUSEPPE e PALMIOTTI (302); EVANGELISTI (394); TOZZI CONDIVI (412); CARADONNA (425); PALMITESSA (603); PROTTI (813); SPADOLA (826); LENOCI ed altri (879); ROBERTI ed altri (907); CANESTRARI ed altri (957); SPADOLA (978); IANNIELLO (1055); COTTONE (1056); FODERARO (1123); DARIDA (1170); de' COCCI e CICCARDINI (1192); PATRINI ed altri (1197); AMODIO (1262); LUZZATTO ed altri (1271); FREGONESE ed altri (1281); PUCCI (1356) e Urso ed altri (1410) *in un testo unificato e con il titolo:* « Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati » (166-301-302-394-412-425-603-813-826-879-907-957-978-1055-1056-1123-1170-1192-1197-1262-1271-1281-1304-1356-1410).

dalla II Commissione (Affari interni):

« Istituzione del comitato nazionale per la celebrazione del centenario dell'unione di Roma all'Italia e autorizzazione di contributo per la realizzazione delle manifestazioni celebrative » (2211) *con modificazioni.*

dalla III Commissione (Affari esteri):

« Concessione di un contributo annuo al consiglio italiano del movimento europeo » (approvato dalla III Commissione permanente del Senato) (2283).

dalla VIII Commissione (Istruzione):

MITTERDORFER ed altri: « Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con l'insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano) (560), *con modificazioni;*

ZACCAGNINI ed altri: « Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti » (1475), *con modificazioni;*

dalla XII Commissione (Industria):

« Sistema multilaterale per sovvenzionare il carbone da coke e il coke destinati alla siderurgia della comunità: attuazione per l'anno 1969 » (approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (2455);

Senatore SALARI: « Disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (*approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (2135), *con modificazioni*;

dalla XIV Commissione (Igiene e sanità):

« Norme per l'integrazione dell'indennità a favore dei proprietari dei suini abbattuti e distrutti nel 1967 per peste suina africana e per la concessione di un indennizzo per i suini abbattuti e distrutti nel periodo 20 marzo 1967-25 aprile 1968, per peste suina classica » (2335), *con modificazioni*.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che il seguente provvedimento possa essere deferito alla II Commissione permanente (Interni), in sede legislativa, con il parere della V e della XIII Commissione:

« Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti » (*approvato dalla I Commissione del Senato*) (2498).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La II Commissione permanente (Interni), ha deliberato di chiedere che la proposta di legge d'iniziativa del deputato EVANGELISTI: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Ciampino del comune di Marino in provincia di Roma » (1354), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Ritiro di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Leonetto Amadei ha chiesto di ritirare, anche a nome degli altri firmatari, la seguente proposta di legge:

« Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati

commessi in occasione ed a causa di agitazioni e movimenti sindacali e studenteschi » (2289).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Sui lavori della Camera.

BARCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARCA. Signor Presidente, noi oggi abbiamo lavorato con il sistema del « doppio binario », secondo una sua decisione sulla quale ci siamo trovati pienamente concordi. Questa sua decisione ha consentito di far compiere rapidamente i primi passi alla legge per lo statuto dei diritti dei lavoratori. Ci sono ancora alcuni iscritti a parlare in discussione generale, mi pare tre; vi saranno poi le repliche del relatore e del Governo, emendamenti, dichiarazioni di voto, eccetera.

Bisogna inoltre tener conto del fatto che domani alcune Commissioni avranno impegni piuttosto gravosi; in particolare, la Commissione giustizia sarà impegnata a discutere sull'amnistia, e la Commissione affari costituzionali sul problema del riassetto degli statali, un problema quest'ultimo il cui esame, purtroppo, come ella sa, siamo stati costretti a rinviare ancora una volta perché il Governo martedì non si è presentato in Commissione.

D'altra parte, credo che sarebbe opportuno (e su questo punto penso dovrebbe registrarsi l'unanime consenso di tutti i gruppi) portare domani a compimento la discussione sullo statuto dei diritti dei lavoratori.

La nostra posizione è già stata illustrata questa mattina, e non ho bisogno di ribadirla. Noi abbiamo rinunciato, pur di assicurare una rapida approvazione dello statuto dei lavoratori a presentare emendamenti (temo però che non si farà altrettanto da parte di tutti i gruppi). Comunque ritengo che se domani impegnassimo una seduta piena per la discussione dello statuto dei lavoratori potremmo arrivare alla votazione finale, concludendo così positivamente la nostra giornata.

Propongo, quindi, che domani sia posto al primo punto dell'ordine del giorno, in seduta unica, lo statuto dei lavoratori.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, il gruppo della democrazia cristiana è favorevole alla proposta di esaurire nella giornata di domani lo statuto dei lavoratori.

Quanto agli orari, dato che domani il ministro del lavoro deve andare a Parigi per un incontro con il suo collega francese, forse potremmo, senza danneggiare il lavoro delle Commissioni (che potrebbero eventualmente lavorare anche nel pomeriggio), esaurire nella mattinata almeno la prima fase della discussione del disegno di legge; la discussione degli articoli — se la Camera non ha difficoltà — potrebbe forse essere svolta anche in presenza del sottosegretario per il lavoro.

Proponiamo anche che si tenga venerdì, se la Presidenza lo ritiene opportuno, una seduta non comportante votazioni; e proponiamo che si concluda nella settimana prossima la discussione del disegno di legge sul *referendum*, ci auguriamo insieme con quella del disegno di legge per la concessione dell'amnistia. Infatti si può essere più o meno favorevoli al concetto di amnistia; ma quando vi sono persone in carcere, le quali sanno che dipende dal nostro ordine dei lavori la possibilità per loro di uscire di prigione un giorno o forse (data la sospensione che ci sarà nei nostri lavori) alcune settimane prima, credo che non ci sentiremmo con la coscienza a posto se non facessimo di tutto per approvare quanto prima il disegno di legge sull'amnistia, in modo che anche il Senato possa approvarlo a sua volta prima della sospensione per le elezioni regionali.

PRESIDENTE. Non vi è alcuna difficoltà da parte della Presidenza ad accedere alla proposta formulata dall'onorevole Barca ed alla quale ha aderito l'onorevole Andreotti, nel senso di dedicare le due sedute di domani al seguito della discussione sul provvedimento concernente lo statuto dei lavoratori. Posso darle l'assicurazione, onorevole Andreotti, per quanto dipende dalla Presidenza, che il disegno di legge sul *referendum* sarà approvato prima dell'aggiornamento dei lavori della Camera, anche a costo di differirne l'inizio.

Potremo poi, nella giornata di venerdì, tenere una seduta non impegnativa.

ANDREOTTI. D'accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Quanto al provvedimento concernente l'amnistia, per il quale la Commissione giustizia è in procinto di presentare la relativa relazione, vi è una viva attesa

che chi ha sofferto il carcere ben comprende. Mi auguro pertanto che anche questo disegno di legge sia discusso ed approvato dalla Camera prima del prossimo aggiornamento pre-elettorale.

Annunzio di interrogazioni e di una mozione.

TERRAROLI, *Segretario*, legge le interrogazioni e la mozione pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno delle sedute di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno delle sedute di giovedì 14 maggio 1970, alle 10 e alle 16:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

MATTARELLI: Integrazione dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1966, n. 543, concernente l'istituzione presso l'università degli studi di Siena della Facoltà di scienze economiche e bancarie (1574);

GIORDANO ed altri: Estensione a favore del personale non insegnante di ruolo della scuola media delle norme stabilite dalla legge 2 aprile 1968, n. 457 (1854);

AMADEI LEONETTO ed altri: Norme sullo stato giuridico degli appartenenti alla Magistratura (2167);

ANSELMi TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici esercenti attività commerciali (2201);

ANSELMi TINA ed altri: Assegno di natalità alle lavoratrici artigiane (2202);

TOZZI CONDIVI: Estensione della legge 28 luglio 1967, n. 641, concernente l'edilizia scolastica e universitaria, alle aziende agrarie operanti per gli istituti tecnici agrari (2489).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (*Approvato dal Senato*) (2133);

e della proposta di legge:

VECCHIETTI ed altri: Norme per la tutela della sicurezza, della libertà e della dignità dei lavoratori (70);

— *Relatore:* Mancini Vincenzo.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica ed esecuzione di un Accordo aggiuntivo alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato del 31 marzo 1939 con Scambio di Note e di una Convenzione finanziaria, conclusi in Roma il 6 marzo 1968 tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (*Approvato dal Senato*) (2340);

— *Relatore:* Cariglia;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo internazionale sul caffè 1968, adottato a Londra il 19 febbraio 1968 (1714);

— *Relatore:* Vedovato.

4. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (*Approvato dal Senato*) (1249);

— *Relatore:* Riccio.

Discussione delle proposte di legge:

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui crediti di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— *Relatore:* De Ponti.

La seduta termina alle 20,40.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MAGGIO 1970

INTERROGAZIONI E MOZIONE
ANNUNZiateINTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA

POLOTTI. — *Ai Ministri della difesa e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere quali provvedimenti intenda assumere in modo da porre riparo alla situazione che vede numerosi giovani, che terminano il ciclo di studi all'età di 18-19 anni, esclusi da una sistemazione di lavoro in quanto non hanno ancora assolto agli obblighi di leva.

L'interrogante ritiene che una modifica delle norme di arruolamento potrebbe evitare questi inconvenienti, favorendo i giovani che versano in disagiate situazioni economiche e l'economia stessa della nazione. (4-12122)

DE LORENZO FERRUCCIO. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono a conoscenza del nuovo sciopero proclamato ed attuato dai docenti subalterni del Policlinico della facoltà di medicina e chirurgia dell'università di Napoli che ha notevolmente ridotto la potenzialità della rete nosocomiale della intera provincia di Napoli della quale il predetto Policlinico costituisce una indispensabile integrazione venuta a mancare a tempo indeterminato, così come dichiarato all'atto della proclamazione dello sciopero.

I motivi posti a base dell'azione sindacale risiedono essenzialmente nella mancata applicazione del decreto presidenziale 27 marzo 1969, n. 129, in virtù del quale la strutturazione delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura deve essere uniformata all'ordinamento interno dei servizi ospedalieri.

Il non ancora realizzato adeguamento del Policlinico della università di Napoli a dette norme ha determinato una intollerabile spequazione tra il personale sanitario universitario ed il personale sanitario ospedaliero che va eliminata al più presto se si vuole assicurare il perfetto ed efficiente funzionamento di tutta la organizzazione ospedaliera di Napoli e provincia.

Infine, non va trascurato che l'attuale stato di agitazione va fatto risalire anche al ritardo frapposto all'approvazione della riforma universitaria, allo studio da oltre tre anni senza mai entrare in fase risolutiva, con il risultato di procrastinare ulteriormente quelle condi-

zioni di disagio in cui si agita il mondo universitario ancora in attesa di una radicale innovazione delle strutture degli atenei.

Desidera conoscere dai Ministri se allo scopo di porre fine a questa incresciosa situazione, non intendano aprire con la massima urgenza un colloquio con i docenti subalterni della facoltà di medicina dell'università di Napoli per la ricognizione di tutti i particolari delle istanze affinché con un positivo intento di avviare a soluzione il problema possa effettuarsi una completa disamina dei veri motivi che hanno così profondamente turbato il funzionamento dei servizi di assistenza del Policlinico e l'attività didattica e scientifica della citata facoltà. (4-12123)

ESPOSTO E CICERONE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se — tenuto conto che il provveditorato alle opere pubbliche di L'Aquila richiamandosi a quanto in precedenza stabilito dal Consiglio superiore dei lavori pubblici nell'aprile 1969, ha dichiarato illegittime le licenze rilasciate dal sindaco di Tagliacozzo (L'Aquila) alle società « Piccola Svizzera » e « Marsia »; e di fronte alla circostanza secondo la quale malgrado tali misure, le due società hanno continuato le loro attività — non ritenga opportuno procedere ad un'indagine ministeriale (come già è avvenuto per il Parco nazionale d'Abruzzo) al fine di accertare la situazione attuale di quelle due zone predilette dalla speculazione, e più precisamente, le attività della società « Marsia » che continua ad operare su una vasta area di 140 ettari della montagna Curio di Roccacerro (frazione di Tagliacozzo), area già alienata ed acquistata dalla suddetta società al prezzo vile di lire 10 al metro quadrato, ma poi restituita al demanio pubblico con decreto del Capo dello Stato dell'8 gennaio 1965, in accoglimento di un ricorso di 7 cittadini della stessa frazione di Roccacerro. (4-12124)

CANESTRARI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se — data la persistente ingiusta posizione degli impiegati delle agenzie di assicurazione i quali, mentre svolgono un lavoro interdipendente con gli impiegati delle imprese di assicurazione e secondo le precise disposizioni di queste, sono costretti a subire un trattamento normativo ed economico di gran lunga inferiore per il fatto di avere rapporto con gli agenti appaltatori — non ritenga di dover promuovere tutti gli atti necessari onde stroncare

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MAGGIO 1970

finalmente lo sfruttamento del personale delle agenzie, sfruttamento che torna ad esclusivo vantaggio degli agenti appaltatori e delle stesse imprese. (4-12125)

RICCIO. — *Ai Ministri della sanità e delle partecipazioni statali.* — Per chiedere se intendono intervenire per decidere, in sede di programmazione ospedaliera, la costruzione di un ospedale regionale in Marigliano, centro d'incontro delle popolazioni attive di Casalnuovo, di Pomigliano d'Arco, di Santa Anastasia, di Somma Vesuviana e di altri comuni, per offrire un servizio essenziale alle comunità lavorative dell'Alfa-sud e delle altre industrie che sono sorte o sorgeranno in Campania.

L'interrogante fa presente che un servizio ospedaliero sanitario, essenziale e vero, adeguato alle esigenze della società industriale, deve sorgere a fianco dell'area industriale della provincia di Napoli, e, quindi, a Marigliano, non potendo le altre organizzazioni ospedaliere locali offrire le specialità indispensabili. (4-12126)

RICCIO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per chiedere se sono a conoscenza che la GESCAL ed altri istituti si orienterebbero per la costruzione di una città circolare nella zona di Boscofongone del comune di Nola, sprovvista di ogni opera di urbanizzazione, per dare una casa ai lavoratori dell'Alfa-Sud di Pomigliano d'Arco ed agli altri lavoratori, dipendenti da industria e non dipendenti e cioè a qualsiasi attività impegnati; e se intendano intervenire per giungere ad una decisione di costruire una città lineare nei territori dei comuni di Casalnuovo, Pomigliano d'Arco, Santa Anastasia, Brusciano, Somma Vesuviana, Mariglianella, Marigliano, Scisciano, San Vitaliano, Saviano, Nola, Cimitile di Nola, Camposano e Cicciano.

L'interrogante fa presente che la città lineare è prevista dagli studi urbanistici e risponde di più alle esigenze di crescita civile e sociale delle comunità locali esistenti e di espansione delle attività economico-sociali delle popolazioni. (4-12127)

CRISTOFORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non intenda disporre l'istituzione di un triennio dopo

il corso dei due anni di studio presso l'istituto professionale per l'agricoltura « Navarra » di Ferrara. Si fa presente che la provincia ferrarese è eminentemente agricola e non ha né istituto tecnico agricolo né altre scuole professionali di tipo analogo all'infuori della « Navarra ». Altresì tale istituto professionale è completamente attrezzato ed è associato ad un convitto gratuito per il quale si sta costruendo una nuova ala che porterà i posti letto al numero di 130.

Si chiede, pertanto, che il Ministro disponga per consentire ai giovani di proseguire gli studi professionali. (4-12128)

CRISTOFORI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se intenda concedere l'istituzione di una sezione staccata del liceo scientifico « Roiti » di Ferrara nel capoluogo del comune di Bondeno.

Si fa presente che i licenziati della scuola d'obbligo di tale comune superano i 160 annualmente e circa un terzo di iscrivono al liceo scientifico. Poiché i locali per l'insediamento della sezione staccata sono disponibili e da due anni sono state presentate al Ministero le documentazioni relative alla richiesta da parte del comune di Bondeno, unitamente al parere favorevole e motivato del provveditore agli studi di Ferrara, si chiede di disporre tale provvedimento in senso favorevole. (4-12129)

CRISTOFORI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere il loro parere in merito alla nuova richiesta inoltrata il 24 febbraio 1970 dal comune di Portomaggiore (Ferrara) per ottenere l'inclusione nei territori agevolati ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Si fa presente che l'esclusione di tale comune dalle aree depresse appare assolutamente arbitraria in quanto tale territorio ha tutti i requisiti per beneficiare di detta legge.

L'esclusione avvenuta a suo tempo risultò ancora più strana in quanto il Comitato regionale della programmazione economica dell'Emilia-Romagna aveva espresso il suo parere favorevole al riconoscimento di tale zona;

per chiedere che si provveda nel senso richiesto dall'amministrazione comunale. (4-12130)

ROBERTI E PAZZAGLIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se intenda precisare quali interventi ritenga indispensabili per lo sblocco della situazione determinatasi nella amministrazione dell'INPS dove centinaia di migliaia di pratiche di pensione sono accumulate in attesa di liquidazione a causa dell'arretrato di lavoro in cui l'Istituto è venuto a trovarsi soprattutto per insufficiente dotazione di nuovo personale in rapporto alle incombenze derivanti dalle leggi di estensione ed innovazione del sistema previdenziale.

Se, al riguardo, voglia considerare la unanime indignazione dei lavoratori aventi diritto per il ritardo col quale vengono loro corrisposte le prestazioni che, nel maggior numero dei casi costituiscono, dopo la cessazione del periodo lavorativo, l'unica risorsa della loro vecchiaia e l'unico modesto conforto alla condizione di isolamento che li attende; e se in tale considerazione, non ritenga sia dovere degli organi responsabili compiere ogni sforzo per porre fine ad una così incresciosa ed ormai cronica paralisi della funzione altamente sociale della previdenza. (4-12131)

FRANCHI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e delle finanze.* — Per sapere se è nelle loro intenzioni e nei loro programmi un provvedimento tendente a portare la scadenza del termine per la cessazione dal servizio per gli appartenenti alla guardia di finanza e all'Arma dei carabinieri al compimento del 56° anno di età, anziché al 53° secondo quanto disposto ai sensi della legge attualmente in vigore, in considerazione del fatto che per gli agenti di pubblica sicurezza e quelli del corpo forestale il termine è fissato appunto al 56° anno di età ai sensi dell'articolo 17 della legge 26 luglio 1961, n. 709. (4-12132)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, per caso, il proprio Capo di gabinetto Ugo Niutta si sia formato, come « funzionario », nel clima dell'ex Ministero della cultura popolare, vista la circolare, a sua firma, in data 2 maggio 1970 e indirizzata ai provveditori agli studi, ove, in relazione alla mancata celebrazione del « 25 aprile » in alcune scuole della Repubblica, si usano espressioni come queste:

« pertanto per essere posto nelle condizioni di riferire all'onorevole Ministro compiuta-

mente, prego le SS.VV. di voler comunicare a questo Gabinetto, a stretto giro di posta, sia l'azione da loro svolta, per assicurarsi la precisa obbedienza alla disposizione impartita dal Ministro, da parte dei capi di istituto, sia l'elenco delle scuole nelle quali la ricorrenza del 25 aprile non è stata accolta »;

per sapere se è a conoscenza che il Capo di gabinetto Ugo Niutta, ispirandosi ad una mentalità « repressiva », tanto aborrita dalle coscienze democratiche, scrive che « l'indagine dovrà essere svolta in maniera rapida ed in modo da impegnare ad ogni effetto di legge i capi di istituto sulla veridicità di quanto andranno ad affermare », dove non si capisce bene quali punizioni corporali saranno applicate a quei capi di istituto che dovessero fornire notizie non dettagliate;

per sapere se è a conoscenza che della circolare, in un momento in cui si sfasciano le aule scolastiche, si sequestrano i professori, si chiede libertà per i devastatori e i violenti, viene a ricordare ai provveditori agli studi « il valore cogente delle circolari ministeriali per gli uffici gerarchicamente dipendenti », cioè una direttiva che sarebbe tanto piaciuta al domenicano spagnolo Torquemada;

per sapere se tale « circolare » è stata trasmessa alle locali questure della Repubblica;

per sapere se tale circolare è stata dettata dal fatto che il Ministro della pubblica istruzione, essendo tenuto a rispondere su avvenimenti scabrosi che lo riguardano personalmente, abbia voluto assicurarsi il benevolo appoggio delle « sinistre » per cui queste ultime, grazie alla circolare sul 25 aprile, dovrebbero chiudere gli occhi sulle « vicende calabresi » del signor Ministro, ampiamente illustrate dal deputato Frasca. (4-12133)

AMODEI, GRANZOTTO, CANESTRI E LATTANZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che la legge 22 dicembre 1969, n. 967, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 1969, n. 327, ha attribuito una maggiore indennità mensile ad agenti e funzionari di pubblica sicurezza, dell'arma dei carabinieri ed alle altre categorie militari — le ragioni per cui tale beneficio non è stato esteso anche al personale in servizio di custodia presso gli istituti di pena, le prigioni scuole, le carceri giudiziarie e gli istituti di rieducazione per minorenni, che pure hanno compiti di vigilanza e di prevenzione di non minore importanza di quelli attribuiti alle forze di polizia.

Tanto più incomprensibile è tale discriminazione, se si tiene conto del particolare tipo di ambiente in cui questo personale è costretto a svolgere il proprio lavoro per 8-9 e spesso più ore al giorno. È anche da rilevare, a tal proposito, e ciò ad avvalorare la tesi della discriminazione, che è ben difficile anche un semplice accostamento tra le forze di polizia e di pubblica sicurezza e questi agenti cui il contatto quotidiano con coloro che sono stati espulsi dalla società ha fatto acquisire una sensibilità ed una coscienza democratica non certo paragonabile alla sensibilità acquisita da quei militari cui è permesso di prendere contatto con le realtà sociali solo quando si tratta di reprimerle.

Per sapere quali immediati provvedimenti si intendano adottare affinché tale inspiegabile sperequazione venga cancellata e, nel caso vi fossero all'esame iniziative in tal senso, per conoscere i termini — anche di attuazione — delle stesse. (4-12134)

SARGENTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se sono al corrente del massiccio sciopero di protesta che i dipendenti della FAO hanno attuato il 12 maggio 1970, per la prima volta nella storia dell'Organizzazione a Roma, sciopero che, seppure formalmente indetto per ragioni di disaccordo sul trattamento economico e sui modi di determinare il *quantum* da riconoscere al personale come perequazione retributiva, scaturisce da una preesistente situazione di malessere del personale italiano della FAO, che non ha finora ricevuto alcuna normativa precisa rispetto al proprio stato; e per sapere se — anche se lo sciopero odierno è confortato dall'appoggio della FICSA, l'organizzazione intersindacale delle agenzie delle Nazioni Unite, — non intendano intervenire per sensibilizzare gli organi responsabili della FAO circa le condizioni di lavoro di circa 1200 qualificati lavoratori italiani ai quali manca quella serenità e quella sicurezza che qualsiasi lavoro dovrebbe offrire. Questi lavoratori infatti non godono di alcuno dei benefici delle istituzioni assistenziali o previdenziali italiane e neanche godono in maniera totale dei benefici riconosciuti ai funzionari internazionali.

Inoltre l'estremo stato di disagio, dovuto ad una disparità di applicazione dei diritti afferenti alla condizione di lavoro dei funzionari internazionali, diritti che includono salari, benefici accessori e *status* giuridico, none i lavoratori italiani in una condizione di

inferiorità nei riguardi dei loro colleghi stranieri.

L'interrogante ribadisce la necessità della tutela del lavoro e delle forze di lavoro italiane sia all'estero sia nell'ambito degli organismi internazionali e chiede che il Ministero degli affari esteri intraprenda un'azione volta alla definizione di questa situazione di fatto, di modo che non si inaspriscano i già tesi rapporti tra personale e amministrazione di questa benemerita agenzia delle Nazioni Unite. (4-12135)

FASOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

1) quante sono le ispezioni che sono state operate dai competenti uffici di codesto Ministero in provincia di La Spezia, nel corso dell'anno 1969, per accertare se le aziende con lavoratori dipendenti fossero in regola con il versamento dei contributi dovuti all'INAIL, all'INAM e all'INPS;

2) quante aziende sono state trovate in infrazione;

3) quante le distinte infrazioni riscontrate;

4) quanto l'ammontare dei contributi evasi;

5) quali provvedimenti sono stati adottati perché la evasione cessasse e quindi se si sia avuta la regolarizzazione nei versamenti dovuti. (4-12136)

COMPAGNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere quali sono le ragioni tecniche ed economiche per le quali l'Ente autonomo del Porto di Napoli introduce nell'area portuale mezzi meccanici di imprese private per la movimentazione delle merci, invece di provvedere direttamente con mezzi propri come prevede la legge istitutiva dell'Ente e come sarebbe consigliabile avendo presenti le necessità di dotare il porto di Napoli dei più indispensabili requisiti di modernità, di efficienza, di autonomia. In particolare, l'interrogante richiama l'attenzione del Ministro sulla importanza della dotazione di mezzi meccanici propri da parte di un Ente portuale che abbia una sua fisionomia ben definita come azienda di servizi. (4-12137)

BORTOT. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se e quando intende dare seguito alle promesse fatte dal suo Ministero ai danneggiati di Vallesella di Dogna di Cadore (Belluno) che a causa della formazione a scopi idroelettrici del bacino di

Pieve di Cadore hanno perso i loro fabbricati. Fa presente che a suo tempo fu raggiunto un accordo fra l'ENEL e il Ministero dei lavori pubblici, da una parte, e il comitato dei danneggiati, dall'altra, per pagare detti fabbricati nel seguente modo: il 75 per cento a carico dell'ENEL e il 25 per cento a carico del Ministero dei lavori pubblici.

L'interrogante chiede inoltre che venga rispettato l'impegno dell'ENEL e del Ministero dei lavori pubblici per la creazione completa delle infrastrutture occorrenti ai nuovi insediamenti per le 32 famiglie che si sono insediate in località Noai e Val del Lago e comunque si rimborsino i sinistrati di tutte le spese che hanno avute per l'acquisto dei terreni occorrenti a fare le strade e per tutti gli allacciamenti che hanno gravato a loro carico. Chiede altresì che vengano predisposti gli atti necessari affinché i terreni dove sono sorti i nuovi fabbricati dei danneggiati passino in loro proprietà. (4-12138)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere quali sono i motivi per i quali non ancora hanno avuto inizio i lavori per la costruzione del campo sportivo di Grumo Nevano (Napoli) il cui progetto è stato approvato e finanziato da otto anni. (4-12139)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire per tempo affinché col prossimo anno scolastico siano abbandonati i locali attualmente occupati dalla scuola media statale di Arzano (Napoli), siti in una traversa di via Napoli, assolutamente inadatti alla bisogna e fatta alloggiare la scuola in locali idonei. (4-12140)

D'AURIA. — *Ai Ministri della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se non ritengano di dover intervenire affinché gli assistiti dal CPA di Napoli siano ricoverati presso il sanatorio dell'INPS dei Camaldoli, sottraendoli, finalmente, alle case di cura private il cui fine speculativo della propria attività non consente le necessarie assicurazioni circa la cura e il vitto somministrati agli ammalati. (4-12141)

OLMINI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a cono-

scenza che durante le elezioni delle Casse mutue commercianti, a Milano nel seggio 51 per esercenti a posto fisso e 16 per agenti e rappresentanti di commercio, situato nelle scuole di via Leonardo da Vinci 2, il presidente del seggio ha impedito, senza ragione alcuna, agli elettori dello stesso seggio di assistere agli scrutini, estromettendo gli elettori dal seggio, ledendo un fondamentale diritto dell'elettore e giustificando gravi sospetti sullo svolgimento e quindi sulla validità degli scrutini, e quindi se i Ministri interessati non intendano assumere provvedimenti nei confronti del presidente di quel seggio e contemporaneamente assumere iniziative per giudicare non validi i risultati degli scrutini avvenuti in condizioni di assoluta illegalità. (4-12142)

MONASTERIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga di dovere proporre l'istituzione, anche per il prossimo anno scolastico, presso l'istituto professionale statale di Brindisi per il commercio, di un corso sperimentale biennale, quale previsto dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754, cui possano accedere i giovani licenziati dalle sezioni (triennali) per addetti alla contabilità, per segretari di azienda e per addetti ai trasporti.

I giovani del terzo anno auspicano particolarmente che i corsi predetti siano istituiti con tempestività al fine di evitare che, nel dubbio, debbano sottoporsi all'onere della preparazione ad esami di idoneità presso altri istituti. (4-12143)

MONASTERIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se abbiano fondamento i dati che seguono, sugli aumenti delle rette ospedaliere deliberate dagli ospedali della provincia di Brindisi per il 1970, quali sono riportati dalla relazione al bilancio di previsione della mutua provinciale fra commercianti:

ospedale di Brindisi lire 12.770; (1969: 7.770; con un aumento del 65 per cento); Ceglie Messapico 10.000 (6.000; + 66,6 per cento); Fasano 13.700 (6.220; + 120 per cento); Francavilla Fontana 10.000 (6.785; + 47 per cento); Mesagne 12.000 (6.550; + 85 per cento); Ostuni 10.020 (6.290; + 59 per cento).

E per conoscere, ove i predetti dati siano conformi al vero, i motivi per i quali i citati ospedali hanno proceduto ad aumenti così rilevanti e le iniziative che intende prendere al fine di contenere le rette in parola nei limiti della congruità. (4-12144)

MASCOLO, PISTILLO E SPECCHIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza di notizie riportate dalla stampa di Capitanata, secondo la quale il consiglio di amministrazione degli Ospedali riuniti di Foggia, prima della scadenza dei termini del relativo concorso interno e quindi in palese violazione della norma di legge, abbia conferito l'incarico di direttore sanitario al dottor Mario Mancini. La delibera di assunzione infatti è stata adottata in violazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, che prevede l'assunzione in servizio anche temporanea solo « in seguito ad avviso pubblico dato dall'amministrazione ospedaliera tenuto presente i maggiori titoli da valutarsi secondo i criteri fissati dal presente decreto ».

Se risulta vero quanto la stessa stampa ha ancora recentemente riportato secondo cui, sempre con l'evidente scopo di favorire il dottor Mancini, la delibera respinta in primo tempo dal medico provinciale è stata successivamente oggetto di contrattazione ed aggiustamenti appunto tra l'autorità di tutela e l'amministrazione degli ospedali, nel senso di ritenere valido l'atto iniziale fino ed in attesa dell'espletamento del concorso. Inspiegabile in tal caso apparirebbe, davvero, il comportamento del medico provinciale che aggrava l'originaria illegittimità.

Se in considerazione di questa anomala procedura che vizia l'atto di nullità, ritiene compatibile la presenza del dottor Mancini nella Commissione per la valutazione dei titoli.

Quali sono le ragioni inoltre che pur essendo abbondantemente scaduto il termine fissato dall'avviso di concorso, 24 aprile 1970, la commissione non ancora inizia i lavori per la graduatoria stessa.

Se non ritiene infine, atteso l'enorme danno subito dagli altri candidati interessati, di dover disporre che la commissione esaurisca con assoluta urgenza, comunque entro la prossima settimana, i relativi lavori, al fine di garantire l'esercizio pieno della legge ed il ripristino della legalità violata.

Non sembra infatti agli interroganti sussistano particolari ragioni di impedimento a concludere una vicenda che tanto scalpore ha suscitato negli ambienti della provincia. (4-12145)

SCOTONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali notizie possa fornire circa le cause della morte del giovane

Lino Tomas (Imer, provincia di Trento) rinvenuto cadavere, la mattina del 4 maggio 1970, nella cella delle carceri di Zofingue (cantone di Argovia, Svizzera) ove era stato rinchiuso la sera precedente perché trovato in stato di ebrezza alla guida di un'autovettura. Le autorità cantonali hanno aperto, sulle cause della morte del Tomas, un'inchiesta alla quale risulta aver collaborato il consolato italiano di Badeb. (4-12146)

FUSARO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se non ritenga opportuno emanare disposizioni sulle modalità di attuazione della cosiddetta « settimana corta » onde evitare difformi interpretazioni locali con possibili negative ripercussioni sindacali.

In particolare l'interrogante chiede se negli enti ospedalieri in cui l'orario di lavoro è stato distribuito in cinque giorni — attuando la settimana corta — da lunedì al venerdì, il giorno di sabato debba considerarsi o meno festivo ad ogni effetto, precisando quindi se, nel caso in cui una festività infrasettimanale cada di sabato, spetti o meno ai lavoratori ospedalieri una ulteriore successiva giornata di riposo o la retribuzione compensativa. (4-12147)

FUSARO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso:

che la legge 18 marzo 1968, n. 431 stabilisce gli organici minimi (medici e infermieri) rapportati al numero dei posti letto, di cui devono essere dotati gli ospedali psichiatrici;

che detta legge prevede (per l'adeguamento degli organici) contributi da parte dello Stato agli enti che gestiscono ospedali psichiatrici, contributi tuttavia che possono essere erogati dai medici provinciali solo dopo che il Ministero della sanità avrà determinato il numero delle unità da assumere per ogni singolo nosocomio;

che l'aumento del personale medico e infermieristico dovrà essere scaglionato in quattro anni;

che l'ente ospedaliero di Feltre sin dal 12 agosto 1968, con deliberazioni 233 e 234 provvide ad un primo adeguamento degli organici medici e infermieristici dell'ospedale neuropsichiatrico e successivamente il 28 luglio 1969, con delibera n. 251, al secondo e ultimo adeguamento, —

i motivi per cui il Ministero della sanità non ha a tutt'oggi autorizzato alcuna delle

assunzioni previste dalle citate deliberazioni e quali provvedimenti intenda prendere, affinché vengano determinati gli scaglioni di personale medico e infermieristico che l'ente ospedaliero di Feltre può assumere a carico del bilancio dello Stato, relativamente agli esercizi 1968, 1969 e 1970. (4-12148)

ISGRÒ. — *Al Ministro dei lavori pubblici, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e ai Ministri della pubblica istruzione e dell'interno.* — Per sapere:

1) quanti comuni della Sardegna e per quali progetti (in particolare di rete idrica e fognante e per edifici scolastici) negli ultimi cinque anni hanno già ottenuto finanziamenti ma non sono stati approvati o non appaltati, e quanti ancora non hanno ottenuto alcun finanziamento;

2) quali le cause più frequenti che hanno determinato i ritardi nelle varie fasi di intervento;

3) e se non ritengano di superare le cause di cui sopra con provvedimenti urgenti, e di considerare ancor più la necessità di venire incontro a quei comuni che nello stesso periodo non hanno ottenuto alcun finanziamento e non hanno potuto realizzare alcuna delle opere citate con finanziamento dello Stato. (4-12149)

PASCARIELLO E FOSCARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere in base a quale criterio, mentre ai periti tecnici in telecomunicazione degli ITI è consentito insegnare negli istituti professionali « montaggio e misure elettriche ed elettroniche », ai periti tecnici industriali specializzati in elettronica industriale non viene data la stessa possibilità;

se il Ministro non ritenga assurda questa preclusione, dal momento che negli ITI i periti in elettronica industriale insegnano le suddette materie agli allievi dei corsi di telecomunicazione; sicché si verifica che questi ultimi, una volta diplomati, possono ricevere l'incarico di « montaggio e misure elettriche ed elettroniche » negli istituti professionali, mentre ai loro docenti l'incarico non viene affidato;

se non giudichi di dovere intervenire perché le tabelle ministeriali siano opportunamente modificate. (4-12150)

BIANCHI GERARDO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza dell'arresto avvenuto in Brasile per motivi politici di un nostro connazionale, il giovane frate domenicano Giorgio Calegari, che da oltre sei mesi si trova in un carcere di San Paolo;

2) quali passi ha svolto e quali intende svolgere affinché sia salvaguardata l'incolumità del religioso e sia garantito allo stesso un trattamento veramente imparziale nell'eventualità di un processo. (4-12151)

LEVI ARIAN GIORGINA, SGARBI BOMPANI LUCIANA E LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga che nel regolamento di esecuzione della legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale si debba precisare che almeno nel primo bando di concorso per educatrici di scuola materna statale il limite massimo di età delle concorrenti non sia fissato a 35 anni, ma sia elevato di tanti anni quanti sono quelli di servizio prestato dalle concorrenti nelle scuole materne statali o gestite dagli enti locali, e ciò in considerazione che molte maestre di età superiore ai 35 anni non hanno mai potuto ottenere una sistemazione stabile non già per questioni di demerito ma perché lo Stato in precedenza non aveva mai creato una propria scuola per l'infanzia. (4-12152)

RAFFAELLI E Malfatti FRANCESCO. — *Ai Ministri delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per sapere com'è potuto accadere che l'amministrazione finanziaria abbia autorizzato la esecuzione di lavori sull'arenile demaniale di Vecchiano (Pisa) fra la foce del Serchio e Torre del Lago, dal momento che la concessione, di detto arenile, al comune di Vecchiano non è ancora avvenuta, né si sa se avverrà e tenuto conto che il soprintendente ai monumenti di Pisa aveva espresso parere negativo per le installazioni balneari progettate dal comune e, infine, per sapere quale è l'atteggiamento dei poteri centrali e periferici dello Stato, nei confronti di una maggioranza che non nasconde, da tempo, i propri propositi eversivi, come dimostra ampiamente l'adozione del piano regolatore del comune di Vecchiano. (4-12153)

VALORI, MARRAS, BARDELLI, OGNI-BENE E AMENDOLA. — *Ai Ministri dell'agri-*

coltura e foreste e dell'interno. — Per sapere se sono a conoscenza:

che a Giuliano (Napoli) a seguito delle gelate e grandinate del 4 aprile, 1° maggio e 3 maggio 1970, tutte le colture cerealicole e ortofrutticole del comune e delle zone limitrofe sono andate distrutte, privando i contadini dell'unica fonte di reddito per l'annata in corso e mettendo in pericolo la produzione degli anni futuri;

che per questo gravissimo stato di disagio individuale e collettivo tutti i contadini e i cittadini di Giuliano hanno manifestato unitariamente per chiedere il pronto necessario intervento delle autorità competenti e massimamente quello del Ministero dell'agricoltura perché intervenga con la massima urgenza al rilevamento dei danni e al pagamento sollecito delle indennità di legge;

che, tuttavia, da parte del Ministero dell'agricoltura non si è ancora provveduto ad emettere il decreto di delimitazione della zona colpita, presupposto della procedura d'intervento;

che il ritardo induce alla disperazione i contadini e le comunità colpite sicché è da temere una esplosione di collera popolare;

e pertanto gli interroganti chiedono quali provvedimenti i ministri interessati intendano adottare per far sì che le aspettative, i bisogni e i diritti dei cittadini di Giuliano e delle zone limitrofe siano soddisfatti e conseguentemente possa essere superata la gravissima situazione economica sociale e politica in cui i medesimi attualmente versano anche per l'incuria degli organi dello Stato. (4-12154)

BIAGINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato attuale della pratica concernente la costruzione della strada di collegamento della località Gagnella alla frazione di Santomoro in comune di Pistoia per un ammontare di lire 20.000.000 inclusa nella graduatoria trasmessa dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana al Ministero dei lavori pubblici in data 27 settembre 1968;

per conoscere, infine, se non ritiene di concedere tempestivamente il contributo statale in base all'articolo 4 della legge n. 181/1962 al fine di realizzare l'opera suddetta sollevando le popolazioni della zona dai disagi determinati dalla mancanza del collegamento stradale in questione. (4-12155)

FRANCHI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, in considerazione delle giuste pressioni esercitate nei confronti dei sottuffi-

ciali che cessano dal servizio, a transitare nel Ruolo speciale per mansioni di ufficio dal 56° al 61° anno di età, quali concreti e seri benefici ritenga di dover programmare al fine di rendere gradita o meno avvilente la nuova sistemazione e per conoscere se non pensi che il beneficio che l'amministrazione ritrae dalla soluzione adottata debba, almeno in parte, essere esteso anche ai militari che tale beneficio rendono possibile. (4-12156)

GUERRINI GIORGIO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza della gravissima situazione in cui versano i 260 dipendenti dello zuccherificio di Legnago (Verona) di proprietà della Società italiana industria zucchero di Genova.

I predetti 260 lavoratori sono minacciati di essere messi in Cassa integrazione, in quanto la Società italiana industria zucchero si rifiuta di addivenire al contratto aziendale integrativo reso necessario dalla particolare situazione dell'azienda.

L'interrogante rileva, in particolare, che lo zuccherificio in parola può effettuare una lavorazione elevatissima di zucchero in una normale campagna estiva, mentre la società proprietaria dello stabilimento partecipa alla gara per l'importazione di zucchero dall'estero.

L'interrogante ritiene che sia necessario lo intervento immediato dei Ministri onde definire il gravissimo problema. (4-12157)

LATTANZI, GRANZOTTO, CANESTRI E MINASI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia.* — Per sapere se sono a conoscenza delle gravi irregolarità compiute dal consiglio di amministrazione dell'istituto per ciechi di Lecce A. Antonaci e per chiedere quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare per porre fine a tutto un sistema di arbitrii e di atti illeciti di cui pare si siano resi responsabili gli amministratori del predetto ente.

Si fa presente che, a causa del disordine amministrativo in cui versa l'istituto e delle suddette irregolarità, la situazione dei non vedenti assistiti è avvilente ed inumana, essendo privi del minimo indispensabile per una esistenza decorosa e per il loro inserimento nella vita sociale, che è fra i compiti fondamentali dell'istituto.

Si chiede inoltre di conoscere se risponde a verità la notizia che siano pendenti procedimenti giudiziari contro l'istituto ed i suoi amministratori nonché inchieste amministrative sui fatti concretanti gravi reati come peculato, malversazione, interesse privato in atti di ufficio. Si parla infatti di acquisti di duplicatori avvenuti per uso elettorale e non esistenti nel patrimonio dell'istituto, di forniture di carburante per uso privato, di mandati di pagamento superiori al numero delle persone effettivamente assunte, di assunzioni false ed abusive. (4-12158)

BRIZIOLI. — *Al Governo.* — Per conoscere se tenendo conto delle particolari caratteristiche della città di Perugia, sede di una Università degli studi in forte espansione, di una fiorente università per stranieri, di numerosi istituti scolastici ed associazioni culturali e sportive e della mancanza di attrezzature sportive efficienti e comunque adeguate alle esigenze di una città con accentuata espansione urbanistica ed a quelle pressanti delle masse giovanili, ritenga di concentrare, attraverso un'azione coordinata della presidenza del Consiglio e dei Ministeri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e del turismo con il CONI, le attrezzature sportive di Perugia in un unico complesso nella zona di via della Pallotta, dove è stata costruita una piscina coperta dell'Università degli studi e dove sono in via di attuazione altre strutture sportive da parte del CONI.

In particolare se ritenga di accogliere, un'antica e legittima esigenza della città di Perugia, con la costruzione in quella zona, od in altra area che potrebbe essere a tal fine destinata dal comune, un edificio da adibire a palazzo dello sport. (4-12159)

BRIZIOLI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritengano di intervenire per l'erogazione delle somme stanziare dal CIPE per il potenziamento dell'aeroporto regionale di Sant'Egidio (Perugia).

In particolare se non ritengano di intervenire per sollecitare:

1) il collaudo, da parte dell'ANAS, della pista di volo recentemente ricostruita ed ampliata a spese del comune di Perugia;

2) l'inizio del regolare esercizio della linea Roma-Perugia-Milano da parte della concessionaria « Itavia ». (4-12160)

SCUTARI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord ed ai Ministri dell'agricoltura e foreste, delle partecipazioni statali e dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) se sono a conoscenza del movimento di lotta e di agitazione che scuote da mesi le popolazioni di Senise e dei comuni delle valli del Sinni, Sarmento, Serrapotamo, in provincia di Potenza, inteso a protestare contro la attuale politica di abbandono e di disgregazione della zona, la cui economia sarà ulteriormente depauperata dalla costruzione della grande diga a Monte Cotugno che provocherà la perdita di 3000 ettari di terreni, i più fertili e produttivi di Senise, e quindi determinerà una nuova ondata migratoria verso l'estero con il conseguente decadimento economico e sociale della zona;

2) quali misure si intendono prendere per garantire uno sviluppo economico e sociale della zona che non solo compensi i gravi danni derivanti dalla costruzione della diga ma che deve modificare radicalmente le condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni di Senise e dei comuni vicini, e precisamente in direzione:

della creazione e dello sviluppo delle attività industriali ed agricole, collegate alla utilizzazione delle risorse energetiche, naturali ed umane, in modo da porre fine alla emigrazione e alla disoccupazione cronica della zona;

della realizzazione, da parte dell'ente di sviluppo ed in collaborazione con i comuni del comprensorio, del piano zonale di trasformazione agraria in modo da valorizzare anche le zone montane e collinari e da recuperare alla irrigazione nuove terre da assegnare ai contadini di Senise;

della realizzazione di tutte le opere pubbliche progettate nella zona ed in particolare della fondo-valle-sinnica, la cui costruzione assicurerà lavoro immediato ai disoccupati ed il cui completamento toglierà dall'isolamento tutti i paesi dell'intera zona;

della istituzione a Senise dei corsi di preparazione e qualificazione per giovani operai e studenti della zona. (4-12161)

BRIZIOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza dell'allarme suscitato tra i dipendenti della SIP, in particolare in Umbria, per la chiusura di numerose centrali telefoniche in seguito all'estensione della teleselezione.

Per avere notizie sull'utilizzazione del personale delle centrali che sono state chiuse e in particolare se sarà assicurata la stabilità del lavoro ed evitati trasferimenti che sempre comportano disagi famigliari per il personale dipendente. (4-12162)

BRIZIOLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se ritenga di intervenire per disporre che sia accelerata la costruzione dell'ufficio postale centrale di Città di Castello, attualmente si-

stemato in locali vecchi ed assolutamente insufficienti, per cui l'amministrazione comunale, ha, già da tempo, donato al Ministero un'apposita area fabbricabile.

Ciò ad evitare il crescente disagio della popolazione, specie nei periodi di pagamento delle pensioni.

Per sapere infine se ritenga di autorizzare, tenendo conto dello sviluppo economico ed urbanistico di Città di Castello, l'apertura di una sezione staccata dell'ufficio centrale postale, nella zona industriale di Città di Castello. (4-12163)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri per conoscere quali atti abbiano compiuto e intendano compiere per esprimere la preoccupazione del popolo italiano per l'aggressione delle truppe israeliane alla Repubblica del Libano e l'invasione del suo territorio neutrale; e perché sia posta fine alla pratica delle guerre di aggressione che dal Vietnam è stata estesa alla Cambogia ed ora viene posta in essere contro il Libano e che, se non fosse energicamente impedita, minaccerebbe i diritti di tutti i popoli.

(3-03161) « LUZZATTO, LATTANZI, PASSONI, PIGNI, BOIARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere il parere del Ministero sul gravissimo problema della inmissione in ruolo, con procedure straordinarie degli insegnanti degli istituti professionali.

« Si fa presente che:

1) ci sono insegnanti che ininterrottamente insegnano da quindici anni, sempre in condizioni di precarietà, in quanto non ci sono ancora cattedre di ruolo;

2) non ci sono mai state abilitazioni specifiche né concorsi;

3) insegnano da molti anni regolarmente persone non munite di laurea specifica (per esempio laureati in legge, che insegnano cultura generale) e non è concepibile che, se si procedesse secondo norme rigorose e perciò si richiedesse domani un'abilitazione (necessariamente collegata con la laurea specifica), queste persone venissero licenziate: se erano capaci prima di tale insegnamento, non si vede perché non lo siano più ora.

« Si chiede pertanto che l'inserimento nel ruolo avvenga per anzianità di servizio (ad esempio per chi ha tre o quattro anni di insegnamento) o dopo aver frequentato un breve corso didattico. Parrebbe per altro sufficiente il primo requisito, in quanto la continuità dell'insegnamento e le qualifiche annuali fanno fede della capacità del docente. Si tenga presente che tale trattamento varrebbe anche a sanare l'ingiustizia per cui molti insegnanti degli istituti, con una anzianità di 17-20 anni, ancora percepiscono lo stipendio iniziale senza una sola lira di scatto.

(3-03162)

« CRISTOFORI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per chiedere come ritengano di poter ovviare alla precaria situazione amministrativa e giuridica in cui è venuta a trovarsi l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ente di diritto pubblico riconosciuto con legge n. 458 del 23 aprile 1965, per la mancata assegnazione dei fondi, a suo tempo regolarmente stanziati, necessari al suo funzionamento.

« Per conoscere altresì per quali ragioni alle pressanti e ripetute richieste dell'associazione predetta non sia mai stata data risposta, mentre non si è neppure provveduto ad indire i congressi provinciali e nazionali previsti dallo statuto sociale, ponendo così l'ente nella impossibilità di assolvere ai compiti assistenziali ad essa categoricamente demandati dalla legge.

(3-03163) « ROBERTI, ALMIRANTE, FRANCHI, PAZZAGLIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere quali provvedimenti intenda adottare o proporre in ordine alla deliberazione del 28 febbraio 1970 del Comitato dei delegati della cassa previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori. Detta deliberazione mentre da una parte nega ogni forma di previdenza all'avvocato che non ha capacità contributiva, ponendo così nel nulla il fine mutualistico della stessa cassa, dall'altra impone all'iscritto l'auto calunnia o confessione dell'indebito di infedele denuncia dei redditi ovvero di evasione fiscale e limita altresì il suo diritto a difesa innanzi agli organi della giustizia amministrativa. La criticata deliberazione risulta inoltre in aperto contrasto con i dettami costituzionali. L'adozione del provvedimento in questione costituisce abuso di potere rientrando l'indagine circa la effettiva funzione esercitata dallo iscritto nei poteri-doveri dei Consigli dell'ordine degli avvocati e procuratori.

(3-03164)

« DI NARDO FERDINANDO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della difesa e del tesoro, per sapere:

1) quante sono le domande inoltrate a tutto il mese di aprile 1970 intese ad ottenere i riconoscimenti agli ex combattenti della guerra 1914-18;

2) quante di tali domande sono state definite, sia in senso positivo sia in senso negativo;

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 13 MAGGIO 1970

3) quanti degli interessati hanno già ricevuto i riconoscimenti ed in particolare la liquidazione del "vitalizio";

4) quante sono le domande per le quali è ancora in corso l'istruttoria;

5) quali sono le misure che si intendano adottare al fine di eliminare ogni ulteriore ritardo, ormai in nessun modo giustificabile, considerato che, ad oltre due anni dalla entrata in vigore della legge 18 marzo 1968, n. 263, i riconoscimenti di cui alla citata legge sarebbero stati sin qui dati a un numero di ex combattenti che risulterebbe inferiore al 25 per cento di coloro che hanno presentato domanda e comunque sicuramente inferiore al 50 per cento di coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla legge per aver diritto ai riconoscimenti di cui si tratta. Risulta infatti che non pochi sono gli ex combattenti che pur essendo in possesso della "croce al merito di guerra" e nelle altre particolari condizioni previste dalla legge, pur avendo già da tempo documentato tutte queste condizioni, ancora sono inspiegabilmente in attesa di avere i riconoscimenti cui hanno diritto.

(3-03165)

« FASOLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se è a conoscenza delle gravi calamità avvenute nei territori dei comuni di Giugliano, Quarto, Qualiano, Marano ed altri, della provincia di Napoli, e se non intende prendere immediati provvedimenti perché i coltivatori danneggiati possano usufruire dei benefici contemplati dalle vigenti leggi per le calamità naturali.

(3-03166)

« CONTE, D'AURIA, D'ANGELO,
DI MARINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere cosa intendono fare nei confronti della grave decisione della direzione del calzaturificio Zenith di sospendere il lavoro con effetto dal 9 maggio 1970 e di voler licenziare sessantadue lavoratori dello stabilimento di Ferrara senza motivazione dal momento che, esplicitamente, nella lettera dell'unione industriali di Ferrara, si riconosce la "effettiva capacità produttiva" della fabbrica e per sapere se, stante il progressivo decadimento economico e sociale di Ferrara, come risulta an-

che da precedenti interpellanze al Governo (2-00466) e da analoga al Presidente del Consiglio e al Ministro del bilancio e della programmazione economica (2-00467), sono già stati compiuti atti che, immediatamente concludano alla revoca del provvedimento di licenziamento e all'annullamento della decisione di sospensione dell'attività della Zenith.

(3-03167)

« LOPERFIDO, GESSI NIVES ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri, per conoscere:

1) quale sia il pensiero del Governo in ordine alle iniziative assunte a far data dal settembre 1966 dalla Direzione generale degli affari penali del Ministero di grazia e giustizia, relativamente al procedimento penale, instaurato dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Genova, nei confronti del dottor Gerhard Rissmann, all'epoca console generale della repubblica federale di Germania in Genova, imputato del reato di cui agli articoli 388 cpv. del codice penale con la aggravante dell'articolo 61 n. 9, per aver eluso l'esecuzione di un decreto del presidente del tribunale dei minorenni in Genova con il quale la minore Müller Maria Luisa veniva affidata alla madre, cittadina italiana;

2) le iniziative si concretarono in indebite ingerenze nei confronti dei magistrati della istruttoria e del dibattimento. E si manifestarono con insistenti manifestazioni dirette ad ottenere da prima, l'archiviazione del procedimento, con la pretestuosa rappresentazione del pericolo di una "responsabilità dello Stato italiano sul piano internazionale e del conseguente turbamento delle buone relazioni italo-tedesche"; successivamente, e senza più il tramite del Ministero di grazia e giustizia, con una nota n. 022/2491, del Ministero degli affari esteri, Cerimoniale ufficio II, in data 5 marzo 1970, diretta al tribunale di Genova, nell'imminenza del dibattimento, relativo al procedimento penale di cui sopra, già fissato per l'udienza del 6 maggio 1970 (I Sezione penale), con cui dopo la prospettazione di tesi, in fatto ed in diritto, sul merito della imputazione, contestate al console Rissmann, così concludeva:

" Si sarà grati al tribunale di Genova se vorrà tenere nel debito conto le considerazioni che questo Ministero per suo dovere istituzionale (*sic*!), non ha potuto non esporre su quegli aspetti giuridici suscettivi di creare

per lo Stato italiano responsabilità sul piano internazionale ».

« In relazione ai fatti ed ai comportamenti sopra esposti, l'interrogante chiede di conoscere se il Governo ritenga compatibili le iniziative assunte, ai rispettivi livelli, dagli uffici dipendenti dai suddetti dicasteri, con la indipendenza e l'autonomia del potere giudiziario garantite dall'articolo 101 della Costituzione e con il rispetto del principio della divisione dei poteri (articolo 104 della Costituzione), nonché con i diritti delle parti nel procedimento giurisdizionale, anche esse soggette soltanto alla legge e non ad estranee interferenze a qualsiasi titolo esplicatesi.

(3-03168)

« BIONDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono a conoscenza dell'improvvisa decisione del calzaturificio « Zenith » di Ferrara di sospendere l'attività produttiva accompagnando tale provvedimento con il licenziamento di 62 dipendenti e chiedendo di mettere in cassa di integrazione la rimanente parte delle maestranze.

« Nel chiedere un intervento congiunto dei due Ministri: sia per esaminare i provvedimenti più opportuni che possono essere presi dal Governo per favorire l'immediata ripresa produttiva di una industria che aveva raggiunto una forte e qualificata affermazione nel mercato italiano ed estero sia per consentire nuovamente l'immediato riassorbimento dei lavoratori licenziati, si sottolinea la grave e difficile situazione socio-economica del Comune di Ferrara, come del resto messo in rilievo dalle interpellanze presentate nei mesi scorsi.

« La riduzione di attività della sopra citata industria determinerebbe un nuovo dannosissimo contraccolpo alla già difficile situazione economica e di occupazione della intera zona.

(3-03169)

« CRISTOFORI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della difesa e dell'interno per conoscere quali disposizioni abbiano dato al fine di rendere possibile la partecipazione dei giovani militari di leva alla consultazione elettorale amministrativa regionale del prossimo 7 giugno.

(3-03170)

« LAMI, LATTANZI ».

MOZIONE

« La Camera,

constatato che la situazione dell'infanzia napoletana, a 100 anni dall'unità italiana, si è pesantemente degradata nella capitale del Mezzogiorno, dove, in un quadro nazionale caratterizzato dall'intreccio tra capitalismo maturo del Nord e sopravvivenze precapitalistiche e stato semicoloniale del Sud, i fanciulli diventano il primo capro espiatorio di un sistema che ne tollera anche l'eliminazione fisica con il 71 per cento di mortalità nel primo anno di vita registrato a Napoli nel '69 (contro il 64 per cento del '59) — cifra che raddoppia il triste primato dell'Italia in Europa (37 per cento) e che rende pertinente l'espressione di " genocidio colposo dell'infanzia " pronunciata dal presidente della Società italiana di pediatria;

considerato che tale decimazione infantile è connessa alle condizioni socio-economiche ambientali della città, dove secondo il sondaggio dell'Istituto d'igiene dell'università di Napoli, l'80 per cento delle madri partoriscono ancora a domicilio, il 46,2 per cento delle gestanti non cura l'igiene ed i controlli più elementari, nel 57 per cento delle abitazioni — di cui il 30 per cento è costituito da un solo vano o " basso " — esiste un indice di affollamento di 4 persone per vano, e le carenze dietetiche delle famiglie costrette a limitare la quota proteica necessaria ascendono al 59,9 per cento nel Sud, contro il 9,6 per cento nel Nord;

valutato in questo stesso quadro che alla mortalità infantile va aggiunto un altro grave fattore, quello della mortalità materna che a Napoli costituisce un terzo (0,35 per cento) delle madri che muoiono in Italia mettendo al mondo nati vivi;

tenuto conto che il lavoro precoce dei fanciulli aumenta in proporzioni tali che nel 1969 il 62 per cento dei ragazzi hanno abbandonato la scuola elementare per motivi economici: il 33,3 per cento per essere immessi nel lavoro precoce, il 29,5 per cento per il costo degli studi nel quadro di una società dominata dalle leggi del profitto capitalista che emargina i bambini delle classi diseredate e dove la scuola è riproduttrice della gerarchia sociale dominante;

tenuto conto che l'evasione dalla scuola d'obbligo dei ragazzi dai 14 ai 16 anni arriva al 74 per cento, in una città che conta 120 mila disoccupati;

considerato che questa popolazione infantile, strappata alla scuola e gettata nella ricerca del più modesto guadagno, registra a Napoli la cifra più alta della cosiddetta "delinquenza minorile", di processi contro minori per reati comuni;

considerato che il fenomeno dell'inadempienza scolastica — in una città dal retroterra culturale umiliante costituito da un 12 per cento di analfabeti e da un 20 per cento di semianalfabeti, dove solo il 50 per cento ha conseguito la licenza elementare — è ancora in progressivo aumento (dai 2.954 inadempienti nell'iscrizione alla 1ª elementare del '57-'58, ai 3.178 del '67-'68);

constatato che nel complesso per ogni leva scolastica di 50 mila ragazzi, a parte i casi di inadempienza alla 1ª elementare — vi sono 14 mila alunni che non riescono a raggiungere la licenza elementare e 9.500 che non portano a termine la scuola d'obbligo;

tenuto conto delle gravissime responsabilità del Governo, del Ministero della pubblica istruzione e del comune che hanno consentito tanta degradazione e abnormi deficienze delle attrezzature scolastiche per cui, su 379.874 alunni di Napoli e provincia, solo il 31 per cento trova "disagiato posto" in aule appositamente costruite, il 35 per cento è costretto a doppi e tripli turni, e ben il 59 per cento è costretto in aule "precariamente adattate";

constatato che l'infanzia da 0 a 3 anni è abbandonata a se stessa, che a Napoli non vi è più un solo asilo nido dell'ONMI, e che su 173 mila bambini inferiori a 3 anni, solo lo 0,4 per cento è assistito da incontrollate organizzazioni; considerato che il problema della scuola materna è esplosivo al punto che nel 1969-'70, su 108 mila bambini dai 3 ai 6 anni, il comune ne ospita a stento 5.250, la scuola materna statale 1.800 e la scuola privata 15.817;

stabilito che nel '69-'70 su 113.299 alunni iscritti alle elementari mancano 44.765 posti-alunno, e nella scuola media su 48.030 iscritti mancano 16.030 posti-alunno;

constatato il caos urbanistico e l'indigno mercato delle licenze edilizie, per cui il comune, che ha rilasciato al 31 agosto 1968 centinaia di irregolari permessi edificatori (300 mila vani abusivi dovranno essere distrutti, in base all'inchiesta del Ministero dei lavori pubblici), non si è garantita nessuna area per edifici scolastici e non solo non ha acquistato terreni per le scuole con la convenzione prevista dalla legge-ponte, ma ha alie-

nato le sue proprietà a interessi di speculazione;

valutato che lo stesso comune spende 700 milioni l'anno per soli fitti di fatiscenti edifici adibiti ad "uso scolastico" privi dei necessari requisiti igienici e senza riscaldamento;

constatato infine, che non esiste in pratica alcun piano reale di edilizia scolastica da parte dello Stato perché lo stanziamento di 7 miliardi per il triennio scolastico 1969-'71, in base alla legge n. 641, concerne in maggioranza spese di completamento del biennio precedente oppure il riattamento di edifici vetusti o sopraelevazioni;

impegna il Governo

ad adottare senza indugio una politica d'immediato intervento per Napoli basata su alcune misure urgenti e prontamente attuabili per realizzare le premesse elementari del diritto alla salute e allo studio di 445 mila bambini e ragazzi napoletani, fondata, per la scuola, sui seguenti punti:

1) messa in opera di una linea di edilizia scolastica basata sulle necessità reali che comportano per la regione campana, secondo il fabbisogno valutato dagli enti competenti, 233 mila posti-alunno per le elementari e 135 mila posti-alunno per la scuola media;

2) costruzione di 3.000 aule a Napoli, necessarie per normalizzare l'attuale indice di affollamento;

3) un investimento oltre i 7 miliardi del triennio 1969-1971, di altri 20 miliardi per edificare scuole elementari e medie in base ad una razionale distribuzione sul territorio;

4) stanziamento immediato del 60 per cento spettante allo Stato per la scuola materna, sui 23 miliardi occorrenti per costruire 2.300 aule con posti per almeno 70 mila bambini;

5) costruzione di 230 asili nido per Napoli sulla base di un intervento dello Stato a favore degli enti locali di 32 milioni per asilo *una tantum* e di 17 milioni annui per la gestione, sollecitando — al tempo stesso — i contributi della Cassa del Mezzogiorno prescritti per l'istituzione di asili-nido nei comuni particolarmente depressi, e procedendo in pari tempo al graduale trasferimento degli asili e del patrimonio dell'OMNI alla gestione degli enti locali;

6) provvedimenti eccezionali perché gli oneri gravanti sul comune per le aree e per la fornitura delle attrezzature didattiche, vengano reperiti invitando il municipio di Napoli ad imporre ai proprietari che hanno costruito in difformità con le leggi urbanistiche l'onere delle aree necessarie all'insediamento delle

scuole, degli asili-nido alla fascia dell'obbligo;

7) l'assorbimento delle migliaia di insegnanti di Napoli e della Campania, che risultano disoccupati, dopo aver conseguito la laurea o il diploma, in proporzione superiore al 50 per cento;

8) la creazione di appositi organi di controllo della programmazione e degli enti pubblici con la partecipazione democratica dei lavoratori, delle famiglie, degli insegnanti, dei sindacati, destinati ad agire nel campo del controllo della politica scolastica oltre che ad esercitare una severa vigilanza sugli stanziamenti;

9) la realizzazione, come primo passo, di conferenze regionali su larga base democratica attorno alla questione scolastica per predisporre, con il contributo democratico e l'intervento dal basso, il necessario piano e i

programmi di investimento per la scuola di Stato;

e impegna più in generale il Governo allo avvio e allo sviluppo di un nuovo rapporto tra Stato, Regione, Enti locali, e di una politica di rinnovamento dell'intero sistema scolastico che assicurino su tutti i piani l'esercizio del diritto allo studio senza discriminazione di classe, e che si ponga come obiettivo la soluzione dei mali sociali, economici che torturano l'infanzia, la popolazione di Napoli.

(1-00095) « MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, AMENDOLA, CONTE, D'ANGELO, D'AURIA, NAPOLITANO GIORGIO, RAUCCI, JACAZZI, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, ZANTI TONDI CARMEN, DI MAURO, GESSI NIVES ».